

OGGETTO: D.P.R. 24.7.1977 N. 616 - Art. 19 - Regolamento per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa in materia di pubblica sicurezza - Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Prenesso che con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono state attribuite ai Comuni, in attuazione della delega di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, anche funzioni di polizia amministrativa in materia di pubblica sicurezza a decorrere dal 1 Gennaio 1978.

Visto che, per specifica materia, fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli Enti Locali Territoriali, i Consigli Comunali devono determinare procedure e competenze dei "propri organi", in relazione all'esercizio, appunto, delle funzioni attribuite con l'art. 19 del citato D.P.R. n; 616/1977.

Richiamati a questo riguardo i propri precedenti provvedimenti N. 18 del 17.1.1978 e N. 101 del 10.3.1978, divenuti esecutivi per d.t.(nota del Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata di Firenze "per ricerca" in data rispettivamente 23.1.1978 e 16.3.1978), con i quali, nella "ricerca" in data di riforma del Comune con decorrenza 1.1.1978 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli Enti Locali Territoriali, le funzioni attribuitegli dall'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977, n.616, si stabilivano procedure e competenze per l'espletamento di quanto sopra.

Rilevata l'opportunità, al fine di uniformare l'azione del Comune in questo settore, di approvare un apposito regolamento che potrà essere di guida e di indirizzo per gli uffici nell'espletamento dei propri compiti.

Con voti unanimi resi nelle forme di legge dai 21 consiglieri presenti e votanti e controllati dagli scrutatori in precedenza nominati.

D E L I B E R A

di approvare il seguente regolamento per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa in materia di pubblica sicurezza:

C O M U N E D I C E R T A L D O
(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA ATTRIBITE AI COMUNI CON L'ART. 19 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616.

N. 1 - LICENZA PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI ASCENSORE PER IL TRASPORTO DI PERSONE O DI MATERIALI ACCOMPAGNATI DA PERSONE.

LEGISLAZIONE: Art. 60 T.U.L.P.S. - Legge 23 Giugno 1927, n.1110 - R.D.L. 7 Settembre 1938, n.1696 - Legge 24 Ottobre 1942, n.1415 - D.P.R. 24 Dicembre 1951, n.1767 - D.P.R. 29 Maggio 1963, n.1497 (ha sostituito il D. Lgt. 31 Agosto 1945, n.600) - Legge 3 Dicembre 1971, n. 1102.

1.1. La materia è disciplinata dalla legge 24 ottobre 1942, n.1415 e dai relativi regolamenti d'esecuzione approvati con D.P.R. 24 dicembre 1951, n.1767 e D.P.R. 29 maggio 1963, n.1497.

Sono soggetti a licenza per l'impianto e l'esercizio tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie, installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico:

Categoria A : Ascensori adibiti al trasporto di persone;

Categoria B : Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone;

Categoria C : Montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico;

Categoria D : Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a Kg. 25;

Categoria E : Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.

1.2.

Non sono soggetti alle licenze suddette gli ascensori e montacarichi per miniere e per navi, e quelli con corsa inferiore a m. 2, nonché gli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli su guide inclinate e gli ascensori in servizio pubblico. Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto ed, in particolare, quelli che fanno parte

integrante di ferrovie, tramvie o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie.

Vigono, nella fattispecie, i particolari regimi di concessione o di autorizzazione previsti dalle leggi speciali.

1.3. Ogni apparecchio soggetto ad autorizzazione deve essere munito di un libretto di matricola, sul quale saranno riportate la licenza di impianto, il verbale di collaudo e la licenza di esercizio.

1.4. La domanda per l'impianto deve essere presentata dal proprietario dell'immobile in duplice esemplare, di cui uno su carta legale e deve contenere:

- a) le complete generalità, il domicilio o la residenza del richiedente;
- b) la precisa indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'apparecchio da installare;
- c) l'ubicazione dell'immobile nel quale l'apparecchio deve essere installato;

Nel caso che proprietario dell'immobile sia una società od altro Ente collettivo, il richiedente deve indicarne la denominazione e la sede legale, ed il titolo in base al quale è legittimato alla rappresentanza.

Sono fatte salve le norme previste dal regolamento approvato con D.P.R. n. 1497/1963 per gli edifici di proprietà dello Stato.

1.5. Alla domanda devono essere allegati in duplice copia (ad eccezione di quello di cui alla lettera d):

a) disegno in scala di almeno 1/50 per l'insieme dell'impianto e 1/20 per i particolari da cui risulti il complesso dell'impianto stesso con particolare riguardo ai seguenti punti: locali delle macchine e delle carucole di rinvio, se vi sono, altezza degli stessi con le relative sistemazioni; pianta della cabina, del contrappeso e dei relativi vani di corsa; sezione verticale della cabina e del vano di corsa con particolare riguardo all'altezza della cabina e delle rispettive porte, agli spazi liberi ed ai margini di corsa, agli estremi del vano ed eventuale applicazione di ammortizzatori; difesa del vano e cancelli e relative altezze e sistemazioni; distanza fra cancelli del vano e cancelli della cabina, quando non esistano i cancelli delle cabine; distanza delle relative soglie; altezza del parametro verticale delle soglie della cabina e del vano di corsa;

b) relazione descrittiva dalla quale risulti: la casa costruttrice dell'impianto, la categoria, il numero di fabbricazione, il tipo, la portata, la velocità, la corsa e il numero delle fermate dell'ascensore; la tensione di alimentazione dei diversi circuiti; la natura delle difese dei cancelli; i dispositivi di sicurezza paracadute e contro l'eccesso di velocità; le eventuali apparecchiature speciali per ascensori veloci, a più velocità, a porte automatiche, ed altro; le caratteristiche dei sistemi di blocco e dell'apparecchiatura elettrica del circuito principale, di quello di manovra, di illuminazione, di segnalazione e di allarme;

c) relazione sul dimensionamento delle guide, tenuto conto dell'intervento degli apparecchi paracadute in caso di rottura dei mezzi di sospensione della cabina; e sui calcoli della struttura di sostegno degli organi e delle carucole di rinvio, poste alla sommità del vano di corsa, delle catene, delle funi e dei relativi attacchi e della stabilità delle funi allo scorrimento;

d) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa.

1.6. Il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di un immobile, nel quale sia prevista l'installazione di ascensori o montacarichi, o per lavori di ristrutturazione o adattamento per lo scopo, non sostituisce la speciale autorizzazione occorrente a norma dell'art. 60 del T.U.L.P.S.

1.7. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, per la conformità dei lavori e delle opere oggetto della concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del parere sul progetto da parte del Genio Civile o dell'U.N.P.I., nel caso di competenza residua a termini dell'art. 113, settimo comma, del D.P.R. n. 616, a mezzo di un ingegnere specializzato in materia, regolarmente iscritto all'Albo Professionale, cui l'esemplare in carta libera della domanda e una copia dei documenti a corredo viene trasmessa, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, per gli atti di competenza (vedi punto 1.11).

1.8. La licenza è distinta con un numero progressivo, e verrà annotata in apposito registro da conservarsi ed aggiornarsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, cui spetta, anche, l'istruttoria della pratica.

1.9.

L'apparecchio non potrà, peraltro, essere posto in esercizio senza averne ottenuta la relativa licenza del Sindaco, subordinata al preventivo o contestuale rilascio della licenza di abitabilità o agibilità.

1.10.

La licenza d'esercizio può essere rilasciata solo a persona fisica.

Nel caso che questa debba essere persona diversa dal proprietario del fabbricato, il suo nominativo deve essere indicato nella domanda del proprietario ed in calce alla domanda stessa deve essere apposta e sottoscritta esplicita accettazione della designazione.

Il nominativo della persona designata sarà riportato sul libretto di matricola di cui al precedente punto 1.3.

1.11.

La domanda d'esercizio è presentata al sindaco dal proprietario dell'immobile, su carta legale, contenente tutte le indicazioni inerenti l'apparecchio installato e la preventiva licenza d'impianto.

Ad essa devono essere allegati:

a) libretto di matricola;

b) verbale di collaudo da parte dello stesso organo di cui al punto 1.7.;

c) ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa;

d) prova dell'avvenuto pagamento delle spese di collaudo.

1.12.

Non è prescritta la dimostrazione del possesso dei requisiti soggetti previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del T.U.L.P.S.

1.13.

Il sindaco potrà, ove lo ritenga necessario, disporre per un ulteriore collaudo.

Il proprietario è tenuto, sempre ed in ogni caso, a fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili al fine dei collaudi e delle successive ispezioni ed a sostenere le relative spese.

1.14.

Anche la licenza d'esercizio è distinta con lo stesso numero progressivo di quella d'impianto, annotato nell'apposito registro da tenersi ed aggiornarsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

1.15.

Gli ascensori di cui alle Categorie A, B ed E devono essere ispezionati una volta l'anno per accertare lo stato di consistenza dell'impianto ed il suo normale funzionamento.

I montacarichi di cui alla Categoria C devono essere ispezionati ogni due anni e quelli di cui alla Categoria D ogni quattro anni.

1.16.

L'ispezione sarà eseguita a spese del proprietario dell'immobile, con le stesse modalità del primo collaudo indicate nel punto 1.7.

1.17.

La licenza d'esercizio è soggetta a rinnovazione in corrispondenza dei periodi indicati nel precedente punto 1.15.

La domanda di rinnovo, su carta legale, deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza ed a essa devono essere uniti il libretto di matricola, dal quale risulti l'esito favorevole dell'ispezione periodica, la ricevuta della tassa di concessione governativa dovuta per il rinnovo e la prova dell'avvenuto pagamento delle spese d'ispezione.

La rinnovazione decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza della licenza.

1.18.

E' in facoltà del sindaco ordinare, sempre a spese del proprietario dell'immobile, ispezioni straordinarie in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, avvalendosi degli stessi organi, enti o persone di cui al punto 1.7.

1.19.

Il titolare della licenza d'esercizio è tenuto a richiedere una ispezione straordinaria ogni qualvolta apporti modificazioni all'impianto,

salvo l'obbligo, ove ricorrano gli estremi, della concessione edilizia di cui alla legge 28 gennaio 1977, n.10, oppure quando, per riparazioni agli organi di sollevamento o di sicurezza, l'impianto stesso sia stato messo temporaneamente fuori servizio.

1.20.

In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortuni, il sindaco dispone direttamente, o su proposta degli organi di vigilanza, il fermo dell'apparecchio e l'adozione delle relative cautele. L'ordinanza, con il verbale d'accertamento, sono notificati al proprietario dell'immobile ed allo intestatario della licenza d'esercizio.

1.21.

Il proprietario è tenuto ad apporre, nella cabina, apposita targa indicante la casa costruttrice dell'impianto, il numero di matricola, il tipo e la portata, ed a far curare la manutenzione di tutto il sistema dell'Apparecchio da parte di persona munita del certificato di abilitazione rilasciato dal Prefetto o da una Ditta specializzata, la quale, in ogni caso, deve impiegare personale abilitato.

1.22.

Intendendosi rinunciare al rinnovo della licenza d'esercizio, se ne deve dare avviso al Sindaco un mese prima della scadenza.

L'Ufficio Tecnico comunale annoterà nell'apposito registro la avvenuta cessazione d'esercizio dell'impianto.

1.23.

Il diniego della licenza d'esercizio deve essere adeguatamente motivato e notificato all'interessato.

1.24.

La licenza è soggetta a revoca con motivata ordinanza del Sindaco, notificata come indicato nel precedente punto 1.20., quando l'esercizio dell'impianto costituisca pericolo per la pubblica e privata incolumità ed il titolare della licenza non ottemperi, nonostante diffida, all'adozione dei provvedimenti necessari per la sicurezza dell'impianto.

1.25.

Si applicano, per l'inosservanza delle disposizioni che precedono, le sanzioni previste dalla legge 24 ottobre 1942, n. 1415.

N. 2 - LICENZA PER IL MESTIERE DI GUIDA, INTERPRETE, CORRIERE O PORTATORE ALPINO E PER L'INSEGNAMENTO DELLO SCI.

REGISTRAZIONE: Artt. 17,123,221 del T.U.L.P.S. - Artt. 234,241 del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. - R.D.L. 18 Gennaio 1937, n.448 - Legge 17 Giugno 1937, n.1249 - Legge 8 Marzo 1968, n.222 - Legge 1 Dicembre 1971, n.1051 - Art. 1 D.F.R. 14 Gennaio 1972, n.6 - D.A.C. T. 29 Ottobre 1955.

2.1.

Salvo quanto disposto con leggi regionali, in forza del D.P.R. 14 gennaio 1972, n.6, circa le funzioni amministrative statali trasferite alle Regioni a statuto ordinario, oltre che dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento d'esecuzione, la materia è disciplinata dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n.448, convertito in legge 17 giugno 1937, n.1249, per quanto riguarda le guide, le guide alpine, i portatori alpini, i corrieri e gli interpreti, e dalla legge 1 dicembre 1971, n.1051, per quanto riguarda i maestri di sci.

2.2.

La licenza è rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza e, per gli stranieri, del Comune di dimora, a coloro che abbiano superato il prescritto esame per l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio dell'attività, davanti la commissione provinciale nominata dal Prefetto oppure quella costituita dalla Regione in attuazione di quanto dispone la lettera i), comma secondo, dell'art.1 del D.F.R. 14 gennaio 1972, n.6.

2.3.

Il diniego della licenza deve essere adeguatamente motivato e deve essere notificato all'interessato.

salvo l'obbligo, ove ricorrano gli estremi, della concessione edilizia di cui alla legge 28 gennaio 1977, n.10, oppure quando, per riparazioni agli organi di sollevamento o di sicurezza, l'impianto stesso sia stato messo temporaneamente fuori servizio.

1.20.

In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortuni, il sindaco dispone direttamente, o su proposta degli organi di vigilanza, il fermo dell'apparecchio e l'adozione delle relative cautele. L'ordinanza, con il verbale d'accertamento, sono notificati al proprietario dell'immobile ed allo intestatario della licenza d'esercizio.

1.21.

Il proprietario è tenuto ad apporre, nella cabina, apposita targa indicante la casa costruttrice dell'impianto, il numero di matricola, il tipo e la portata, ed a far curare la manutenzione di tutto il sistema dell'Apparecchio da parte di persona munita del certificato di abilitazione rilasciato dal Prefetto o da una Ditta specializzata, la quale, in ogni caso, deve impiegare personale abilitato.

1.22.

Intendendosi rinunciare al rinnovo della licenza d'esercizio, se ne deve dare avviso al Sindaco un mese prima della scadenza.

L'Ufficio Tecnico comunale annoterà nell'apposito registro la avvenuta cessazione d'esercizio dell'impianto.

1.23.

Il diniego della licenza d'esercizio deve essere adeguatamente motivato e notificato all'interessato.

1.24.

La licenza è soggetta a revoca con motivata ordinanza del Sindaco, notificata come indicato nel precedente punto 1.20., quando l'esercizio dell'impianto costituisca pericolo per la pubblica e privata incolumità ed il titolare della licenza non ottemperi, nonostante diffida, all'adozione dei provvedimenti necessari per la sicurezza dell'impianto.

1.25.

Si applicano, per l'inosservanza delle disposizioni che precedono, le sanzioni previste dalla legge 24 ottobre 1942, n. 1415.

N. 2 - LICENZA PER IL MESTIERE DI GUIDA, INTERPRETE, CORRIERE O PORTATORE ALPINO E PER L'INSEGNAMENTO DELLO SCI.

REGISTRAZIONE: Artt. 17, 123, 221 del T.U.L.P.S. - Artt. 234, 241 del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. - R.D.L. 18 Gennaio 1937, n.448 - Legge 17 Giugno 1937, n.1249 - Legge 8 Marzo 1968, n.222 - Legge 1 Dicembre 1971, n.1051 - Art. 1 D.P.R. 14 Gennaio 1972, n.6 - D.A.C. T. 29 Ottobre 1955.

2.1.

Salvo quanto disposto con leggi regionali, in forza del D.P.R. 14 gennaio 1972, n.6, circa le funzioni amministrative statali trasferite alle Regioni a statuto ordinario, oltre che dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento d'esecuzione, la materia è disciplinata dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n.448, convertito in legge 17 giugno 1937, n.1249, per quanto riguarda le guide, le guide alpine, i portatori alpini, i corrieri e gli interpreti, e dalla legge 1 dicembre 1971, n.1051, per quanto riguarda i maestri di sci.

2.2.

La licenza è rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza e, per gli stranieri, del Comune di dimora, a coloro che abbiano superato il prescritto esame per l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio dell'attività, davanti la commissione provinciale nominata dal Prefetto oppure quella costituita dalla Regione in attuazione di quanto dispone la lettera i), comma secondo, dell'art.1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n.6.

2.3.

Il diniego della licenza deve essere adeguatamente motivato e deve essere notificato all'interessato.

2.4.

Per ottenere la licenza, deve essere presentata al Sindaco domanda, in carta legale, contenente:

- a) le complete generalità, il domicilio o la residenza;
- b) la nazionalità;
- c) il numero di codice fiscale;
- d) l'attività per la quale la licenza è richiesta;
- e) la lingua straniera per la quale il richiedente è abilitato.

2.5.

Alla domanda devono essere allegati:*

- a) dichiarazione sostitutiva relativa al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 123 del T.U.L.P.S., resa e sottoscritta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni, qualora non venga prodotta la relativa documentazione;
- b) attestato dell'esito favorevole dell'esame per l'accertamento della capacità tecnica, sostenuto davanti alla apposita commissione provinciale;
- c) documento rilasciato dalla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) circa il grado di abilitazione conseguito, per i maestri di sci, da annotare sulla licenza stessa.
I documenti di cui alle lettere b) e c) possono essere prodotti anche a seguito della comunicazione di accoglimento della domanda.

2.6.

Il rilascio della licenza a cittadini appartenenti a Paesi della Comunità economica Europea è subordinato al solo accertamento delle condizioni obiettive richieste e del possesso dei necessari requisiti tecnici soggettivi.

Per gli altri cittadini stranieri, occorre il preventivo nulla osta del Ministero dell'Interno.

2.7.

La licenza è distinta con un numero progressivo unico, indipendente dalla attività per la quale è rilasciata, e sarà annotata in apposito registro da conservarsi e aggiornarsi a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale.

2.8.

La licenza ha validità di un anno dalla data del rilascio, ed è soggetta a rinnovazione.

La domanda di rinnovazione deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento.

La rinnovazione decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza della licenza ed ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario e annotazione nell'apposito registro.

2.9.

L'esercizio della vigilanza e del controllo sull'attività professionale dei titolari di licenza è effettuato dallo stesso Ufficio di cui al punto 2.7. d'intesa con gli organismi all'uopo preposti dalla Regione.

2.10.

La licenza può essere sospesa o revocata dal Sindaco, su proposta o previo parere degli organi ed uffici suddetti quando, da controlli ed accertamenti eseguiti, l'interessato risulti inadatto per scarsa preparazione professionale, per età, per condizioni di salute o per altra causa (comportamento, reiterate irregolarità, abusi o violazioni di legge).

2.11.

Il provvedimento di sospensione o di revoca deve essere adeguatamente motivato circa le cause che ne hanno dato luogo e deve essere notificato all'interessato.

2.12.

Salvo che non si tratti di scarsa preparazione professionale, età o condizione di salute, il provvedimento di sospensione o di revoca della licenza deve essere preceduto da atto di diffida, da notificarsi all'interessato, con la comminatoria del successivo provvedimento.

N. 3 - RICEZIONE AVVISO PREVENTIVO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO.

LEGISLAZIONE: Artt. 17, 76 T.U.L.P.S. - Art. 132 Reg. d'esecuzione T.U.L.P.S. - Legge 26 Aprile 1934, n.653.

3.1.

Per eseguire in luogo pubblico o aperto al pubblico azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo, occorre darne preventivo avviso scritto al Comune.

L'avviso deve essere presentato al Sindaco o suo delegato, anche burocratico, in duplice esemplare, di cui uno in carta legale, almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle riprese.

Esso deve contenere tutti i dati e gli elementi atti ad individuare esattamente il luogo, l'ora e le modalità e condizioni delle riprese da effettuare e del personale impiegato.

3.2.

Ove ostino ragioni di ordine pubblico o di pubblica incolumità o di indisponibilità dell'area pubblica interessata, è in facoltà del Sindaco di vietare, sospendere o revocare il consenso, facendone tempestiva notizia all'interessato.

3.3.

Quando nulla osti, il Sindaco o il suo delegato restituirà l'originale in bollo dell'avviso suddetto munito del proprio visto.

3.4.

Quando si ravvisi che le azioni destinate ad essere riprodotte hanno od assumano carattere di spettacolo o trattamento pubblico, il Sindaco o il suo delegato inviterà subito i responsabili a sospendere le riprese ed a munirsi della licenza prescritta dagli artt. 68 o 69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al successivo numero 5).

3.5.

Nelle azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo, non possono essere impiegati o adibiti fanciulli e adolescenti che non siano muniti, ove occorrono, delle prescritte autorizzazioni.

In caso di inosservanza, il Sindaco ordinerà l'immediata cessazione delle riprese.

3.6.

La ricezione degli avvisi, l'accertamento della disponibilità e delle condizioni dei luoghi e la registrazione al Protocollo Generale del Comune viene effettuata dall'Ufficio Di Polizia Municipale che, occorrendo, si avvarrà anche del parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, a seconda delle rispettive competenze.

3.7.

Ai fini della tutela dell'ordine pubblico, il Sindaco o il suo delegato darà comunicazione dell'effettuazione delle riprese al locale Comando di Stazione dei Carabinieri ed agli altri uffici e Comandi di Corpi di Polizia locali eventualmente esistenti (art. 20 D.P.R. n.616).

N. 4 - LICENZE TEMPORANEE DI ESERCIZI PUBBLICI IN OCCASIONE DI FIERE, MERCATI O ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE.

LEGISLAZIONE: Art. 103 del T.U.L.P.S. - Art. 190 reg. d'esecuzione del T.U.L.P.S. - Art. 34 del D.M. 28 Aprile 1976 - Art. 665 c.p..

4.1.

Fermo rimanendo quanto previsto dal combinato disposto della legge 14 ottobre 1974, n.524 e dall'art.19, comma primo, numeri 7 ed 8, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, in occasione di fiere, mercati od altre riunioni straordinarie, il sindaco può rilasciare licenze temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande sia analcoliche, sia con contenuto in alcool fino al 21 per cento del volume.

4.2.

Non può essere concessa licenza per la somministrazione di bevande superalcoliche, con contenuto, cioè, superiore al 21 per cento del volume.

4.3.

Le licenze possono essere rilasciate esclusivamente a persone iscritte nel Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) di cui alla legge 11 giugno 1971, n.426, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.M. 28 Aprile 1976.

4.4.

Le licenze non possono essere rilasciate a persone incapaci di obbligarsi.

4.5.

Il rilascio delle licenze straordinarie non è sottoposto alle norme sulla pianificazione comunale concernente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, né è soggetto al preventivo parere della Commissione Comunale per il commercio, integrata a norma della già citata legge n. 524/1974.

4.6.

Le licenze devono contenere l'indicazione della loro durata e devono essere restituite, alla scadenza, dagli interessati o ritirate dagli organi della Polizia Municipale.

4.7.

La domanda per ottenere la licenza straordinaria deve essere redatta su carta legale e deve contenere:

- a) le complete generalità e il domicilio o la residenza del richiedente;
- b) l'indicazione del numero di codice fiscale dello stesso;
- c) l'indicazione del numero e della data di iscrizione nel R.E.C., nonché della relativa Camera di Commercio;
- d) l'indicazione dell'attività che si intende svolgere;
- e) l'indicazione del locale o del posto fisso all'aperto destinato all'esercizio e la superficie di somministrazione;
- f) l'indicazione del periodo di attività.

4.8.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) libretto sanitario del richiedente e delle altre persone eventualmente addette all'esercizio, dal quale risultino l'idoneità fisica e l'immunità da malattie infettive e diffuse. Il libretto o i libretti prodotti saranno restituiti unitamente alla licenza. Tale documentazione può essere esibita a seguito della comunicazione di accoglimento della domanda;
- b) dichiarazione sostitutiva relativa al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11,12 e 131 del T.U.L.P.S., resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni, quando non venga prodotta la relativa documentazione;
- c) foglio o marca da bollo per il rilascio della licenza, che può essere prodotto anche a seguito della comunicazione di accoglimento della domanda.

4.9.

Quando la domanda venga presentata in nome e per conto di società od Ente, deve essere fornita la prova della legittimazione alla rappresentanza ~~re~~ o dichiarata nei modi di cui alla lettera b) del punto 4.8.

4.10.

Quando la licenza venga rilasciata per un posto fisso all'aperto, in luogo pubblico o d'uso pubblico, deve essere dimostrato, prima del rilascio, l'avvenuto pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico nella misura vigente.

4.11.

Le licenze valgono esclusivamente per il locale o il posto fisso in esse indicato.

4.12.

Del rilascio di ogni licenza è fatta annotazione nell'apposito registro inerente il rilascio di licenze di pubblici esercizi, di cui al successivo numero 8), tenuto a cura dell'Ufficio Comunale per il commercio, cui spetta, anche, l'istruttoria della pratica, e la licenza stessa sarà contraddistinta dal relativo numero progressivo.

4.13.

Il diniego della licenza deve essere adeguatamente motivato e deve essere notificato all'interessato.

La licenza è soggetta a revoca nei casi previsti dalla legge.

N. 5 - LICENZE PER RAPPRESENTAZIONI TEATRALI O CINEMATOGRAFICHE, ACCADEMIE, FESTE DA BALLO, CORSE DI CAVALLI, ALTRI SIMILI SPETTACOLI O TRATTENIMENTI, PER APERTURE DI ESERCIZIO DI CIRCOLI, SCUOLE DI BALLO E SALE PUBBLICHE DI AUDIZIONE.

Legislazione: Artt. 68,74,80,131,132 del T.U.L.P.S. - Artt.116,119, 121,123,126,127,135,138,140,145,149 Reg. d'esecuzione del T.U.L.P.S. - Art.666 C.P. - Legge 3 febbraio 1936, n.418 - R.D.L. 10 settembre 1936, n.1946, art.1 - Legge 29 dicembre 1949, n.859 - Legge 4 gennaio 1951, n. 28 - Legge 31 luglio 1959, n.617.

5.1.

Senza licenza del Comune non si possono dare, con carattere imprenditoriale, in luogo pubblico o aperto al pubblico:

rappresentazioni teatrali;
proiezioni cinematografiche;
spettacoli misti, cinematografici e di arte varia;
festivals;
accademie;
audizioni all'aperto;
feste da ballo, thé danzanti;
altri trattenimenti all'interno di locali di esposizioni, mostre, fiere;
manifestazioni sportive con carattere di pubblico trattenimento;
Non si possono altresì aprire:
circoli per spettacoli o trattenimenti;
sale di audizioni;
sale o scuole di ballo.

Per le riunioni sportive non occorre licenza, quando esse hanno mero contenuto sportivo: in tal caso è sufficiente dare un semplice avviso al sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato, esibendo il regolamento della gara. Sono, tuttavia, fatte salve le norme inerenti l'uso delle aree pubbliche o aperte al pubblico e quelle relative alla tutela e disciplina della circolazione stradale.

5.2.

La licenza deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.

E' prescritta la licenza anche per le rappresentazioni ed i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, commerciali, industriali e simili.

5.3.

La licenza è personale, anche se concessa in nome e per conto di società od enti, non ammette la rappresentanza e non può essere rilasciata a chi è incapace di obbligarsi ovvero a chi si trova in una delle condizioni ostative previste dal T.U.L.P.S.

Tuttavia, il titolare della licenza può farsi sostituire, in caso di necessità o di forzata assenza, da un proprio dipendente, fermo rimanendo il principio che a tale sostituto o direttore della sala o del locale, non possono essere riconosciuti poteri di disposizione nella gestione del locale medesimo. Tale sostituto o direttore rimane estraneo ai rapporti che si instaurano, con la licenza, tra il titolare e il Comune e non assume, pertanto, alcuna responsabilità, salvo quelle penali o perseguibili a termine della legge civile.

5.4.

L'autorizzazione richiesta deve essere negata a chi non prova di avere la disponibilità del locale o del suolo pubblico o aperto al pubblico indicato nella domanda di autorizzazione.

5.5.

La domanda, da presentarsi su carta legale, deve contenere:

a) le generalità complete, il domicilio o la residenza del richiedente;
b) la nazionalità;
c)

- c) l'indicazione del numero di codice fiscale dello stesso;
- d) l'indicazione della attività o specie di spettacolo o manifestazione o trattamento che si intende svolgere ed il numero o il periodo delle rappresentazioni;
- e) l'indicazione del locale e la sua classificazione o del luogo dove l'attività deve essere svolta;
- f) l'indicazione circa l'adempimento delle disposizioni concernenti la tutela sanitaria delle attività sportive, quando si tratti di manifestazioni sportive.

5.6.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione concernente la disponibilità del locale o del suo-
lo pubblico o aperto al pubblico destinato alla rappresentazione, oppure la
relativa documentazione;
- b) dichiarazione sostitutiva relativa al possesso, da parte del ri-
chiedente, dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 131 DEL
T.U.L.P.S., resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive mo-
dificazioni, qualora non venga prodotta la relativa documentazione;
- c) atto dimostrante l'autorizzazione ad assumere la titolarità del-
la licenza, quando questa venga richiesta nell'interesse e per conto di so-
cietà o altri enti collettivi;
- d) nulla osta della S.I.A.E.;
- e) nulla osta della Federazione Sportiva competente e copia del re-
golamento della manifestazione, quando si tratta di manifestazioni sporti-
ve aventi carattere di pubblico spettacolo;
- f) licenza di agibilità del locale. Quando il locale non sia munito
di licenza di agibilità, questa sarà rilasciata, per il periodo richiesto
e con le prescrizioni del caso, secondo le modalità previste dal successivo
numero 9);
- g) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione go-
vernativa.

I documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) possono essere
prodotti anche a seguito della comunicazione di accoglimento della domanda.

5.7.

Si osservano, in particolare, le seguenti norme per le singole fat-
tispecie di licenze.

A - RAPPRESENTAZIONI TEATRALI, DI VARIETA' E SPETTACOLI MISTI.

In allegato alla domanda occorre presentare:

- a) certificato di nascita dei minorenni che prenderanno parte allo
spettacolo, con esclusione delle opere liriche o drammatiche date in teatro;
- b) autorizzazione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro per la par-
tecipazione allo spettacolo dei minorenni.
- La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni,
da tenersi nel periodo in essa indicato.
- Qualora la tassa di concessione governativa sia stata corrisposta
per l'ammontare massimo, la licenza può avere la durata di un anno dalla
data del rilascio.
- Quando si tratti di spettacoli misti (una rappresentazione teatrale
ed una cinematografica in un unico programma) occorrono due distinte licen-
ze, a meno che la rappresentazione teatrale non sia costituita da spetta-
colo d'arte varia o avanspettacolo. In tal caso è sufficiente un'unica li-
cenza, pur dovendo, l'interessato, corrispondere due distinte tasse di con-
cessione governativa.

B - RAPPRESENTAZIONI CINEMATOGRAFICHE NELLE SALE INDUSTRIALI, NELLE ARENE
ESTIVE, NEI CINEMA PARROCCHIALI E CON PELLICOLE A PASSO RIDOTTO.

Nei cinema parrocchiali, la direzione della sala deve essere affi-
data a enti o persone dipendenti dalle autorità ecclesiastiche. Le sale ci-
nematografiche parrocchiali possono programmare esclusivamente i films am-
messi dall'organizzazione a ciò preposta dall'Autorità ecclesiastica.

Per le arene estive che funzionano nel periodo di chiusura del cine-
ma a coperto e che si trovano in un'area immediatamente adiacente al mede-
simo ed hanno lo stesso numero di posti, non è necessaria una nuova licen-
za. Il periodo di agibilità delle arene estive è, di norma, compreso tra
il 1° giugno ed il 15 ottobre.

È vietato impiegare minori degli anni 18 nelle sale cinematografi-
che (legge 17 ottobre 1967, n. 977).

Il rilascio della licenza è subordinato alla dimostrazione della ca-
pacità tecnica degli operatori di cabina? Tale capacità è provata dalla pa-
tente di abilitazione rilasciata dal Prefetto in seguito ad apposito esame
avanti la Commissione provinciale di vigilanza sugli spettacoli mentre gli
apprendisti operatori, per poter frequentare la cabina prescelta, devono
essere autorizzati dal Sindaco.

C - RAPPRESENTAZIONI CINEMATOGRAFICHE AMBIULANTI.

Quando la rappresentazione debba aver luogo in locale non munito di licenza di agibilità o in luogo pubblico o aperto al pubblico, alla domanda dovrà essere allegata planimetria del luogo o della sala prescelta, corredata da relazione tecnica sulle condizioni di stabilità e di sicurezza e sulle misure ed installazioni eventualmente adottate per lo scopo. E' tuttavia indispensabile l'accertamento della agibilità (vedasi numero 9).

La tassa di concessione governativa deve essere corrisposta per ciascun mese di validità della licenza.

Vale, per il resto, quanto detto al paragrafo B.

D - PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE IN LOCALI NON REGOLAMENTARI.

Per le rappresentazioni cinematografiche in locali non regolamentari, costituiti da baracche di legno od altro materiale, siti all'interno di fiere, esposizioni, mostre e simili, la licenza è rilasciata a condizione che gli spettacoli siano riservati solo ai frequentatori delle stesse manifestazioni e che vengano usate esclusivamente pellicole di sicurezza, per cui non è necessaria la costruzione della cabina di proiezione.

L'apparecchio di proiezione deve essere separato, a mezzo di apposite installazioni di sicurezza, dagli spettatori e dalle uscite di almeno due metri e ubicato in modo da non ostacolare il rapido sfollamento della sala. E', altresì, obbligatorio disporre di mezzi antincendio.

E', tuttavia, indispensabile l'accertamento dell'agibilità (vedasi numero 9).

La tassa di concessione governativa è dovuta per ciascun mese di validità della licenza.

Vale, per il resto, quanto detto al paragrafo B.

E - FESTIVALS.

Per festivals si intende una festa musicale popolare, che solitamente dura più giorni, od altre manifestazioni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compresi i teatri ed i cinema, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso, quali concerti, attrazioni varie, straordinaria serie di proiezioni cinematografiche o di rappresentazioni teatrali, concorsi di canzoni, gare di ballo o di tiro a segno, giochi popolari tradizionali organizzati a livello imprenditoriale (es.: giuoco del pallone toscano, tamburello, calcio in costume, ecc..), divertimenti carnavaleschi e simili.

Sono soggette ad autorizzazione anche le mascherate allegoriche e collettive, quando abbiano caratteristiche di manifestazioni tradizionali e popolari.

F - ACCADEMIE.

Per accademia si intende una riunione di persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico, quando l'imprenditore offre una audizione di musica o di canto, o radioaudizione e altre simili attrazioni (es.: thé danzanti, caffè concerto, caffè chantant, ecc..).

G - FESTE DA BALLO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E ALTRI TRATTAMENTI ALL'INTERNO DI LOCALI DI ESPOSIZIONI, MOSTRE, FIERE.

Per festa da ballo soggetta a licenza, si intende il trattamento danzante organizzato a livello imprenditoriale in luogo pubblico o aperto al pubblico, al quale si può accedere senza alcun invito nominativo o di famiglia (accesso libero a chiunque), con o senza prezzo d'ingresso, anche se a scopo di beneficenza.

Non occorre la licenza per le feste in luoghi privati e per le manifestazioni aventi carattere familiare (es.: i balli organizzati dai clienti di un albergo).

Per altri trattamenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali, commerciali e simili, mostre, fiere ecc.. l'obbligo della licenza esiste anche se il trattamento è dato senza prezzo d'ingresso.

Nella domanda di licenza dovranno essere indicate le misure di incolumità pubblica predisposte.

E', tuttavia, indispensabile l'accertamento dell'agibilità (vedasi numero 9).

H - MANIFESTAZIONI SPORTIVE AVENTI CARATTERE DI PUBBLICO SPETTACOLO, CON ESCLUSIONE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA E DELLE GARE AERONAUTICHE.

Le competizioni sportive sono soggette alla licenza, quando lo scopo di lucro del promotore prevale sul carattere meramente educativo della disciplina sportiva oggetto della singola competizione.

L'autorizzazione è richiesta per le riunioni di pugilato, per le corse di cavalli, per le corse di levrieri, per le gare podistiche e ciclistiche su campi sportivi, in velodromi o in altri circuiti al chiuso, o per le

gare nautiche, per le gare di go-karts, per il giuoco del calcio, della palla a volo o della palla a canestro, per il rugby e il base-ball, per le gare motoristiche in circuiti o piste appositamente costruiti o adattati (motocross, gymkhane ecc..).

Il rilascio della licenza non esclude la competenza del C.O.N.I., cui spetta, per legge, vigilare, direttamente o a mezzo delle dipendenti federazioni, sullo svolgimento delle varie riunioni.

Indipendentemente dalla licenza, se la riunione deve svolgersi in un locale destinato ad attività diversa da quelle sportive, occorre il consenso del sindaco affinché il locale medesimo possa essere ceduto, temporaneamente, al promotore della manifestazione, da chiedersi da parte di chi è titolare dell'autorizzazione di esercizio pubblico o di spettacolo. Questo consenso è implicito con l'atto di rilascio della licenza.

Le misure di incolumità degli spettatori e di coloro che prendono parte alla gara o competizione sono da adottarsi anche per lo svolgimento delle manifestazioni all'aperto.

Corse tradizionali di cavalli o di altri animali possono essere autorizzate fuori dagli ippodromi, salva l'adozione delle necessarie misure di sicurezza e di incolumità e quelle inerenti la protezione degli animali.

Le competizioni dei karts devono aver luogo soltanto nelle apposite piste: in casi eccezionali possono essere autorizzate su percorsi chiusi, sotto l'osservanza di speciali cautele.

Le piste ed i circuiti chiusi e le relative attrezzature sono soggetti, per la loro agibilità e fermo restando l'obbligo della licenza di esercizio, alla preventiva autorizzazione del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo, oppure secondo le norme stabilite nelle leggi regionali e ventualmente emanate in materia, in forza del trasferimento delle funzioni amministrative effettuato con i DD.P.R. del 14 gennaio 1972. Comunque, deve essere approntato, in prossimità della pista o del circuito chiuso, un posto di soccorso con adeguato servizio di assistenza medica e sanitaria, ed un idoneo servizio antincendi.

Nella licenza dovranno essere contenute tutte quelle norme e prescrizioni necessarie per l'incolumità degli spettatori e dei gareggianti.

Per le gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, l'organizzatore dovrà fornire dimostrazione, prima del ritiro della licenza, di aver provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile a norma della legge 24 dicembre 1969, n.990.

Per le competizioni sportive con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori o velocipedi su strade ed aree, pubbliche e per le gare aeronautiche, si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

I - PISCINE PUBBLICHE NATATORIE.

Anche le piscine pubbliche natatorie, gestite da enti, società, associazioni sportive, privati ecc., occorre licenza d'esercizio a norma dell'art. 68 del T.U.L.P.S.

Circa le condizioni di agibilità di tali impianti, da accertare come disposto al successivo numero 9), valgono le seguenti norme:

1) L'agibilità delle piscine è subordinata all'osservanza delle norme sanitarie prescritte, dalle quali deve risultare il sistema di depurazione dell'acqua ed il numero dei cicli giornalieri di rinnovo della medesima.

2) Le pareti della vasca debbono essere perpendicolari e rivestite di materiale antisdrucciolevole di colore chiaro da impiegarsi anche per il fondo della vasca. Le testate dei lati corti della piscina, per almeno una profondità di m. 0,80, debbono avere pareti perfettamente piane allo scopo di assicurare una regolare virata. La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina di larghezza non inferiore a M. 1,50 rivestita di materiale antisdrucciolevole.

3) Per la zona riservata agli impianti per i tuffi debbono essere osservate le seguenti norme:

a) sia i trampolini che le piattaforme debbono essere rivestiti di una stuoia di fibre di cocco;

b) le piattaforme di lancio, da m.5 e m.10 di altezza, debbono essere rigide e misurare non meno di m.5 di lunghezza e m.2 di larghezza con recinzione su tre lati;

c) la scaletta di accesso deve essere inclinata ed interrotta da un ripiano in corrispondenza della piattaforma da m.5;

d) la profondità dell'acqua nelle zone di lancio deve essere la seguente:

d-1) per i trampolini (altezza dal pelo dell'acqua da m.1 a m.3): profondità m. 3,50 con larghezza della fossa sottostante al trampolino di almeno m.7;

d-2) per le piattaforme (altezza dal pelo dell'acqua da m.5 a m.10): profondità di almeno m.5 con larghezza della fossa sottostante alla piattaforma di almeno m.8 e lunghezza di almeno m.18. Alla fine dei metri 18 occorre prevedere uno scivolo.

- 4) La capacità del pubblico di una piscina deve essere calcolata in relazione o al volume dell'acqua, nella misura di mc.3 per ogni bagnante, o alla superficie dello specchio dell'acqua, nella misura di mq.2 per ogni bagnante, la superficie complessiva del "solarium" deve essere non minore del doppio di quella dello specchio d'acqua.
- 5) L'accesso alla piscina deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce e zampilli che garantiscano le perfette pulizie del bagnante.
- 6) Gli impianti igienici devono comprendere almeno:
- a) due docce per ogni 40 bagnanti;
 - b) un gabinetto e due orinatori per ogni 60 uomini;
 - c) un gabinetto per ogni 30 donne.
- Il rapporto uomini donne si può valutare 4 a 1.
- 7) Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due bagnini all'uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto.

L - MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARATTERE EDUCATIVO, ESCLUSA QUALSIASI FINALITA' DI LUCRO O DI SPECULAZIONE, DA TENERSI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO.

L'organizzatore è tenuto a dare, al sindaco, avviso, in duplice esemplare, di cui uno su carta legale, almeno tre giorni prima della manifestazione.

L'avviso dovrà contenere la precisa indicazione della specie e delle modalità della manifestazione, nonché dell'adempimento delle disposizioni concernenti la tutela sanitaria delle attività sportive.

L'originale in bollo di tale avviso sarà restituito all'interessato, a comprova dell'avvenuta ricezione.

A tale adempimento provvederà il Comando di Polizia Municipale.

M - APERTURA DI CIRCOLI PER SPETTACOLI O TRATTENIMENTI, SALE DI AUDIZIONE, SALE O SCUOLE DI BALLO.

Per circoli, sale di audizione, sale e scuole di ballo, si intendono quei locali aperti a tutte le persone da un imprenditore, per l'esercizio dell'attività indicata.

Quando tale attività abbia luogo mediante trattenimenti o spettacoli televisivi o audizioni radiofoniche, unitamente alla domanda d'esercizio, deve essere esibito il libretto d'abbonamento alla RAI-TV.

N - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI RADIOFONICI, TELEVISORI, ELETTROGRAMMOFONI A GETTONE, VIDEO-CASSETTE, NEGLI ESERCIZI PUBBLICI, COMPRESI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE, E DIFFUSIONI TELEVISIVE IN ESERCIZI APPPOSITAMENTE DESTINATI PER LA PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DI TRASMISSIONI TELEVISIVE.

Con la domanda di licenza deve essere esibito il libretto di abbonamento alla RAI-TV, quando il trattamento avvenga mediante l'uso di apparecchi radiorecipienti o radiotelevisivi.

Ai fini della dimostrazione dell'agibilità del locale adibito a pubblico esercizio per l'installazione degli apparecchi sopra indicati, è sufficiente la presentazione di un certificato di un tecnico, iscritto all'albo professionale, attestante che sotto il pavimento del locale non vi siano scantinati o spazi vuoti, ovvero che il pavimento stesso può sopportare un peso non inferiore a Kg. 600 per ogni metro quadrato.

5.8.

La licenza è rilasciata:

a) dal Sindaco, quando è richiesta per attività da svolgere in locali costruiti, adattati o ristrutturati per lo scopo, a carattere permanente, debitamente dichiarati agibili, e la licenza stessa sia rilasciata a validità annuale, rinnovabile a norma del T.U.L.P.S.

b) dal Sindaco, su parere degli uffici Sanitario, Tecnico e di Polizia Municipale quando è richiesta per manifestazioni o rappresentazioni temporanee in locali di pubblico trattamento già dichiarati agibili, salvo il nuovo accertamento di idoneità dei locali ed impianti eventualmente richiesto per ogni singolo caso, da parte dell'apposita Commissione comunale di cui al capoverso dell'art.142 del Reg. P.S. (vedasi numero 9, punto 2).

c) dal Sindaco, sentito il parere della Commissione consultiva per le attività culturali, lo sport e il turismo e degli organi di decentramento, ove esistano, e quello degli uffici Sanitario, Tecnico e di Polizia Municipale quando è richiesta a carattere temporaneo od occasionale per locali non muniti della licenza di agibilità di cui all'art.80, salvo l'accertamento d'idoneità dei locali ed impianti da parte della Commissione Comunale a norma del capoverso dell'art. 142 del Regolamento del T.U.L.P.S.

Per le manifestazioni o rappresentazioni di durata fino a tre giorni il rilascio della licenza da parte del Sindaco avviene sentito il parere dei soli organi burocratici comunali.

d) dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Consiliare per le attività culturali, lo sport e il turismo e gli organi di decentramento, ove esistano, nonché degli Uffici Sanitario, Tecnico e di Polizia Municipale per le manifestazioni o trattamenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, salvo, sempre, l'accertamento di idoneità da parte della Commissione Comunale di cui awl capoverso dell'articolo 142 del regolamento del T. U.L.P.S.

5.9.

Del rilascio della licenza deve essere data comunicazione al Prefetto. Per il diniego del provvedimento, che deve essere adeguatamente motivato e notificato all'interessato, è necessario acquisire in atti il preventivo parere del Prefetto stesso.

5.10.

La licenza è valida esclusivamente per il locale o luogo in essa indicato ed ha validità per il periodo autorizzato.

Le licenze d'esercizio a durata annuale si intendono automaticamente rinnovate con il pagamento, nei termine prescritto, della tassa di concessione governativa.

La rinnovazione decorre dal giorno successivo a quello della scadenza.

5.11.

Ogni licenza è distinta con un numero progressivo unico, indipendentemente dall'attività per la quale è rilasciata, e sarà annotata in apposito registro da conservarsi ed aggiornarsi a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale, cui sono demandati l'istruttoria ed il controllo di ogni pratica.

Nel registro di cui sopra saranno annotate anche le licenze di cui al successivo numero 6).

5.12.

La licenza può essere in ogni momento sospesa o revocata dal Sindaco, per abuso del titolare o per ragioni d'ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Il provvedimento di sospensione o revoca deve essere adeguatamente motivato e notificato all'interessato e di esso è data comunicazione al Prefetto.

Quando vi sia motivata richiesta del Prefetto, le licenze devono essere sospese, annullate o revocate.

5.13.

Salvo che non si tratti di ragioni contingibili e d'urgenza o di motivata richiesta del Prefetto, il provvedimento di sospensione, annullamento o revoca della licenza deve essere preceduto da atto di diffida, da notificarsi all'interessato, con la comminatoria del successivo provvedimento.

N. 6 - LICENZA PER PUBBLICI TRATTENIMENTI, ESPOSIZIONI DI RARITA', PERSONE, ANIMALI, GABINETTI OTTICI ED ALTRI OGGETTI DI CURIOSITA' O PER DARE AUDIZIONI ALL'APERTO.

Legislazione: Artt. 17, 69, 70, 71, 80, 131, 132, 221 del T.U.L.P.S. - Artt. 116, 124, 126, 128, 129 Reg. d'esecuzione del T.U.L.P.S. - Legge 18 marzo 1968, n. 337 - Art. 666 C.P.

6.1.

Senza licenza del Comune, non si può dare al pubblico o fare per mestiere, anche temporaneamente:

spettacoli di circo equestre;
esercizio di parchi di divertimento (luna-park);
prestazioni di giocolieri, saltimbanchi, burattinai, marionettisti e simili;
esibizioni di cantanti, danzatori, cantastorie;
esercizio di otto-volanti, giostre, atalene, caroselli, autopiste, tiri al bersaglio in baracche;
audizioni all'aperto;
esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici, ed altri oggetti di curiosità.

6.2.

Le attività suddette possono essere esercitate nei luoghi appositamente determinati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, oppure in baracche o in locali provvisori o all'aperto.

Sono soggette a licenza anche se esercitate in alberghi, pensioni, locande, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si somministra al pubblico bevande analcoliche ed alcoliche, nelle sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, ed in stabilimenti balneari.

6.3.

La licenza è rilasciata dal Sindaco.

Circa la procedura e le competenze istruttorie e di controllo relative al diniego, rilascio, sospensione, annullamento e revoca della licenza valgono le norme previste al precedente numero 5).

6.4.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) certificato di nascita del minore/i che prendono parte alle rappresentazioni, con annessa autorizzazione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro;
 - b) certificato d'iscrizione nel registro dei mestieri girovaghi di cui all'art.121 del T.U.L.P.S. per l'attività cui tale iscrizione è richiesta (saltimbanco, cantante, suonatore, chitarrante, espositore di gabinetti ottici, burattinaio, esercente di giostre, tiro a segno ecc.);
 - c) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa o marca relativa per licenze di spettacoli o trattenimenti di passaggio.
- I documenti di cui sopra possono essere prodotti anche a seguito della comunicazione di accoglimento della domanda.

6.5.

Per quanto attiene ai circhi equestri e spettacoli viaggianti di cui alla legge n.337 sopra indicata, per ottenere la licenza d'esercizio devono essere indicati, nella domanda, gli estremi dell'autorizzazione di agibilità rilasciata dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Devono, anche, essere indicate le caratteristiche del circo o spettacolo viaggiante, le attrezzature ed il personale addetto.

Nella licenza saranno ordinate le misure di incolumità degli spettatori e dei lavoratori e, quando sono in programma esercizi ginnici o esercizi pericolosi, quelle necessarie per la personale incolumità degli artisti (es: rete idonea a prevenire disgrazie per gli esercizi ginnici a notevole altezza dal suolo).

Si devono osservare, in materia, tutte le norme sul lavoro dei minori e sulla tutela sanitaria sportiva.

6.6.

La licenza è valida soltanto per la località e per gli spettacoli per i quali viene rilasciata.

N. 7 - POTERI IN ORDINE ALLA LICENZA PER LA VENDITA DI ALCOLICI E AUTORIZZAZIONE PER SUPERALCOOLICI.

Legislazione: Legge 1 giugno 1971, n.425 - Legge 11 giugno 1971, n. 426 - D.M. 14 gennaio 1972 - Legge 14 ottobre 1974, n. 524 - D.M. 28 aprile 1976.

7.1.

È attribuita al Sindaco, sentiti l'Ufficiale Sanitario e la Commissione di cui alla legge 11 giugno 1971, n.426, integrata ai sensi della legge 14 ottobre 1971, n.524, articolo 2, terzo comma, la competenza al rilascio delle licenze, anche stagionali, per la somministrazione al pubblico delle bevande alcoliche e con contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

7.2.

Il provvedimento di concessione della licenza non richiede l'attribuzione della classificazione dell'esercizio quando l'autorizzazione alla somministrazione delle bevande di cui sopra, venga concessa per esercizio pubblico esistente, il quale conserva la classificazione originaria, salvo quanto previsto dall'art.3 del decreto ministeriale 22 luglio 1977 (G.U. n.246 del 9 settembre 1977). In caso contrario si osservano le norme di cui al successivo punto 8.1.

7.3.

Per quanto riguarda la determinazione dell'orario di attività per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, questa

verrà effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

In difetto provvederà il sindaco; con le modalità previste dall'art. 5 della legge n. 524 sopra citata, sentito, anche, il parere della Commissione di cui alla legge n. 426/1971 integrata come sopra detto.

I turni di chiusura settimanale vengono disposti dal sindaco con le modalità previste dalla legge 1° giugno 1971, n. 425, e da esso notificati agli interessati.

7.4.

Si osservano, in merito al presente numero, le norme contenute nella richiamata legge 14 ottobre 1974, n. 524, intendendosi sostituita, all'espressione "Questore", la parola "Sindaco".

Si osservano, altresì, le norme regolamentari procedurali contenute nel successivo numero 8), anche per quanto riguarda i provvedimenti di diniego, rilascio, sospensione, annullamento e revoca.

N. 8 - LICENZA PER ALBERGHI, COMPRESI QUELLI DIURNI, LOCANDE, PENSIONI, AFFITTACAMERE, TRATTORIE, OSTERIE, CAFE' O ALTRI ESERCIZI IN CUI SI VENDONO O CONSUMANO BEVANDE NON ALCOLICHE, SALE PUBBLICHE PER BILIARDI O ALTRI GIOCHI LEGITI, STABILIMENTI DI BAGNI, ESERCIZI DI RIMESSA DI AUTOVEICOLI O DI VETTURE E SIMILI.

Legislazione: Artt. 86, 93, 108, 131 del T.U.L.P.S. - Artt. 152, 159, 176, 180, 183, 185, 187, 188, 194, 196 Reg. d'esecuzione del T.U.L.P.S. - R.D. 18 gennaio 1937, n. 975 - Legge 16 giugno 1939, n. 1111 - Legge 16 giugno 1939, n. 1112 - Legge 1° giugno 1971, n. 425 - Legge 11 giugno 1971, n. 426 - Legge 14 ottobre 1974, n. 524 - Artt. 52 bis, 54, 61 del D.P.R. n. 616/1977 - Artt. 665 C.P. - D.M. 22 luglio 1977 (G.U. n. 246).

8.1.

Ai fini del rilascio della licenza d'esercizio, la classificazione degli alberghi, pensioni e locande viene effettuata a norma del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 o nei modi che la Regione stabilirà nell'esercizio delle funzioni trasferite a mente delle lettere c) e g) dell'art. 1, comma secondo, del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, in merito alle competenze dell'Ente provinciale per il Turismo.

Per gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la classificazione è disposta dal sindaco, sentita la Commissione di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, integrata ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge 14 ottobre 1974, n. 524, sulla base dei criteri contenuti nel decreto ministeriale 22 luglio 1977 (G.U. n. 246 del 9 settembre 1977), tenendo presente che rientrano nell'allegato "A" al citato decreto ministeriale gli esercizi compresi nella lettera a), comma primo, dell'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976 (G.U. n. 121 del 18 maggio 1976, s.o.), e nell'allegato "B" quelli compresi nelle lettere b) e c).

8.2.

La licenza di polizia non occorre per i complessi ricettivi a carattere turistico-sociale (alberghi ed ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, autostelli ecc. non aventi caratteristiche di alberghi, pensioni o locande), disciplinati dalla legge 21 marzo 1958, n. 326 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869, né per gli stabilimenti idroterapici o termali, aventi scopo terapeutico, perché sottoposti soltanto a licenza dell'autorità sanitaria (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265). Occorre, invece, in aggiunta all'autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario prevista dall'art. 231 del citato T.U.L.S., modificato con legge 16 giugno 1939, n. 1112, per l'apertura di alberghi, compresi quelli diurni, pensioni e locande, ristoranti, trattorie, mescite, caffè ed osterie, nei confronti della quale conserva una propria distinta e separata autonomia.

I rifugi alpini non sono soggetti ad alcuna licenza, in quanto luoghi di sosta e momentaneo ricovero di escursionisti o gitanzi. Qualora, invece, vi venga esercitata attività alberghiera, sono soggetti alla stessa disciplina degli alberghi.

8.3.

L'iscrizione nel R.E.C. di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, è condizione indispensabile per ottenere la licenza esclusivamente per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sia a posto fisso che con installazioni mobili (art. 2, comma quinto, e art. 6 e

seguenti legge n.426/1971 e art.9 D.M. 14 gennaio 1972 su G.U. n.24 del 27 gennaio 1972, s.O.).

La prova d'iscrizione deve essere fornita con le modalità previste dall'art.38 del D.M. 28 aprile 1976 (G.U. n.121 dell'8 maggio 1976, s.O.). Per le licenze stagionali dei predetti esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si osservano, per la sospensione dell'attività le norme di cui al comma quarto dell'art.28 del D.M. sopra citato.

8.4.

Quando la domanda venga presentata in nome e per conto di società od ente, deve essere anche fornita la documentazione della legittimazione alla rappresentanza.

8.5.

Per il rilascio della licenza di pubblico esercizio, il possesso dei requisiti soggettivi disposti in via generale dalle norme del T.U. L. P.S. (artt. 11,12 e 131) può essere documentato dall'interessato, in assenza di specifica certificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa e sottoscritta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni, mentre sarà provveduto d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti dall'art.92 del citato T.U.L.P.S., salvo che l'interessato non produca la relativa certificazione.

A - ALBERGHI, ALBERGHI DIURNI, PENSIONI E LOCANDE, AFFITTACAMERE.

8.6.

La domanda per ottenere la licenza per l'esercizio di alberghi, ivi compresi gli alberghi diurni, di pensioni o locande, da presentarsi su carta legale, deve contenere:

- a) le complete generalità, il domicilio o la residenza, la nazionalità del richiedente;
- b) l'indicazione del numero di codice fiscale;
- c) la specificazione dell'esercizio e delle attività di esso e la sua precisa ubicazione e superficie dei locali;
- d) l'insegna del medesimo.

8.7.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva relativa al possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11,12 e 131 del T.U.L.P.S., resa e sottoscritta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni, qualora non venga prodotta la relativa certificazione;
- b) dettagliata relazione concernente il numero delle camere, nonché i locali di servizio;
- c) licenza di abitabilità o agibilità dell'edificio;
- d) autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario prescritta dall'art.231 del T.U.L.S. n. 1265/1934;
- e) certificato relativo alla "prevenzione incendi" rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- f) attestazione relativa alla classificazione attribuita all'esercizio (ne sono esclusi gli alberghi diurni);
- g) certificazione relativa all'idoneità sanitaria del personale addetto all'esercizio;
- h) documento comprovante la disponibilità dell'immobile;
- i) registro delle persone alloggiate, regolarizzato ai fini fiscali, per la vidimazione (ne sono esclusi gli alberghi diurni);
- l) prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa;
- m) foglio o marca da bollo per la licenza.

I documenti di cui alle lettere c),d),e),f),g),h),i),l),ed m) possono anche essere presentati a seguito della comunicazione di accoglimento della domanda.

8.8.

La licenza è rilasciata dal sindaco con le seguenti procedure:

- a) senza ulteriore istruttoria, quando si tratti di esercizi in edifici di nuova costruzione, appositamente costruiti per lo scopo, oppure preesistenti, ma appositamente, per lo scopo, adattati o ristrutturati con regolare concessione edilizia o con autorizzazione al cambio di destinazione d'uso e quando l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande venga effettuata per le sole persone alloggiate. Di tal caso ne sarà fatta semplice annotazione sulla licenza d'esercizio, salvo il pagamento della tassa di concessione governativa per la somministrazione delle bevande alcoliche o superalcoliche;
- b) previo parere dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione

Commissione di cui alla legge n.426/1971, integrata ai sensi della legge n.524/1974, quando nell'esercizio venga effettuata anche la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. In tal caso occorrono due distinte licenze, la seconda delle quali presuppone, come condizione indispensabile per il rilascio, l'iscrizione dell'interessato nel R.E.C. di cui alla legge n.426/1971 e la particolare procedura di cui al successivo punto 8.23. L'iscrizione nel R.E.C. dovrà essere dichiarata dall'interessato nella domanda di licenza. Questa seconda licenza di polizia è necessaria anche per i complessi ricettivi a carattere turistico-sociale e i rifugi alpini (vedi punto 8.2.), quando vi venga effettuata attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

8.9.

La licenza per l'esercizio delle attività ricettive è valida fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio ed è rinnovata automaticamente, mediante pagamento della tassa di concessione governativa.

8.10.

Rientra tra le attività dirette a dare alloggio per mercede, anche l'industria di affittacamere, con la particolare disciplina prevista dagli artt. 108 del T.U.L.P.S. e 192 del relativo regolamento d'esecuzione, nonché della legge 16 giugno 1939, n.1111.

Sono affittacamere i privati che danno, abitualmente, alloggio per mercede, adibendo a tale scopo non oltre quattro camere mobiliate ed arredate con un numero massimo di sei letti o per sei ospiti.

Sono, altresì, affittacamere coloro che affittano, abitualmente appartamenti mobiliati e camere mobiliate, nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza limitazione del numero delle camere e degli ospiti, e coloro che altrove affittano appartamenti mobiliati.

8.11.

E' consentito di fornire alle persone alloggiate anche i pasti e le bevande alcoliche, con esclusione di quelle con contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume.

8.12.

Gli affittacamere sono classificati in tre categorie con le stesse modalità previste per gli alberghi e le pensioni.

L'assegnazione della classificazione è obbligatoria e ne è fatta annotazione sulla dichiarazione di polizia.

8.13.

Chi ha interesse a esercitare l'attività di affittacamere deve farne preventiva dichiarazione all'Autorità locale di P.S.

La dichiarazione, da presentarsi in duplice esemplare, di cui uno su carta legale, deve contenere:

- a) le complete generalità, il domicilio o la residenza e la nazionalità del dichiarante;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) l'indicazione dell'ubicazione dell'immobile e degli immobili nel quale l'attività viene esercitata;
- d) l'indicazione delle camere e dei posti letto offerti in affitto e, qualora si tratti di appartamenti, il numero degli ambienti di cui questi si compongono.

8.14.

Alla dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) nulla osta dell'Ufficiale Sanitario, ai sensi dell'art.231 del T.U.L.S. n.1265/1934 e successive modificazioni;
 - b) comunicazione relativa alla attribuzione della categoria, con l'indicazione dei prezzi denunciati per ogni singola camera e per i letti in essa collocati;
 - c) registro delle persone alloggiate;
 - d) ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa.
- I documenti di cui alle lettere c) e d) possono essere presentati a seguito della comunicazione di accoglimento della ~~dichiarazione~~ *заявления*.

8.15.

Il Sindaco, se autorità locale di P.S., ultimata, con esito favorevole, l'istruttoria di cui al comma terzo dell'art. 108 del T.U.L.P.S., prende atto della dichiarazione e provvede per l'iscrizione dell'interessato nel registro degli affittacamere, restituendo l'esemplare in bollo della dichiarazione, con l'annotazione della categoria attribuita, nonché il registro delle persone alloggiate.

8.16.

La dichiarazione è valida un anno dal giorno successivo a quello della presa d'atto.

E' rinnovata direttamente dall'interessato, mediante il tempestivo pagamento della tassa di concessione governativa.

8.17.

La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.

Ogni trasferimento od ogni mutamento delle condizioni denunciate nella prima dichiarazione deve essere comunicata all'organo sopra detto (punto 8.15.), che ne prende atto sullo stesso titolo.

8.18.

Il Sindaco, in relazione ad un eventuale esito sfavorevole dell'istruttoria di cui al punto 8.15., od a successivi accertamenti e controlli, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio dell'industria di affittacamerie, se il dichiarante sia stato condannato per delitti contro la moralità e il buon costume o contro la sanità pubblica, o per giuoco d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo o per infrazione alle norme in materia di sostanze stupefacenti, ovvero se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione o il giuoco d'azzardo o si faccia uso di sostanze stupefacenti.

B - ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.
8.19.

La domanda per ottenere la licenza per l'apertura di esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (comprese quelle alcoliche e superalcoliche), quali, ad esempio, ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, ed esercizi simili, deve essere redatta in conformità a quanto indicato nel precedente punto 8.6.

Essa deve, inoltre, contenere l'indicazione degli estremi di iscrizione dell'interessato nel R.E.C. di cui alla legge n. 426/1971.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita e il consumo siano limitati ai soli soci.

8.20.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva relativa al possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del T.U.L.P.5., resa e sottoscritta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, qualora non venga prodotta la relativa certificazione;
 - b) dettagliata relazione descrittiva delle caratteristiche dell'esercizio e delle attrezzature, in conformità della elencazione contenuta nel D.M. 22 luglio 1977 (G.U. n. 246 del 9 settembre 1977), ai fini della classificazione;
 - c) planimetria generale descrittiva dei locali e relazione tecnica da cui risultino le distanze con altri esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, con ospedali, scuole, caserme, chiese ed altri luoghi destinati al culto;
 - d) licenza di abitabilità o agibilità dell'edificio;
 - e) nulla osta dell'Ufficiale Sanitario prescritta dall'art. 231 del T.U.L.S. n. 1265/1934;
 - f) certificato relativo alla "prevenzione incendi" rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;*
g) certificazione relativa all'idoneità sanitaria del personale addetto all'esercizio;
 - h) documento comprovante la disponibilità dell'immobile;
 - i) prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa;
- 1) foglio o marca da bollo per la licenza.
I documenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) ed l) possono anche essere presentati a seguito della comunicazione di accoglimento della domanda.

8.21.

Per l'ampliamento o il trasferimento di esercizi esistenti, si prescindono dalle documentazioni e indicazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi.

Si osservano, in merito, le norme di cui agli artt. 42 e 43 del D.M. 14 gennaio 1972 (G.U. n. 24 del 27 gennaio 1972, S.O.) e 29 e 30 del D.M. 28 aprile 1976 (G.U. n. 121 dell'8 maggio 1976, S.O.).

8.22.

Per l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si osservano, anche, le disposizioni contenute nell'art.36 del D.M. 28 aprile 1976.

La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in forma ambulante (esclusa la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, che è vietata a norma dell'art.87 del T.U.L.P.S. nei limiti di cui all'art. 57, quarto comma, del D.M. 14 gennaio 1972, sostituito dall'art.41 del D.M. 28 aprile 1976) è disciplinata dalla legge 19 maggio 1976, n.398 e dal relativo regolamento d'esecuzione approvato con decreto ministeriale 15 gennaio 1977 (G.U. n.40 del 12 febbraio 1977).

8.23.

Per il rilascio delle licenze e la classificazione degli esercizi in parola, si osservano le disposizioni di cui alla legge 14 ottobre 1974, n.524, intendendosi sostituita alla espressione "Questore" la parola "Sindaco".

La procedura è quella indicata dall'art.38 del D.M. 28 aprile 1976. Per gli orari di apertura e chiusura e per i turni di chiusura settimanale, si veda quanto previsto al punto 7.3.

8.24.

Le licenze per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio.

Per la loro rinnovazione si osservano le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art.31 del D.M. 28 aprile 1976.

In sede di prima vidimazione annuale, nelle licenze dovrà essere indicata la corrispondenza a ciascuno dei tipi di esercizi previsti dal primo e dal secondo comma dell'art.23 del citato D.M. 28 aprile 1976.

8.25.

Per i subingressi negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si osservano le norme di cui all'art.29 della legge 11 giugno 1971, n.426, dell'art.4 della legge 14 ottobre 1974, n.524 e dell'art. 49 del regolamento approvato con D.M. 14 gennaio 1972, sostituito dall'art.34 del D.M. 28 aprile 1976.

C - SALE PUBBLICHE PER BILIARDI ED ALTRI GIOCHI LECITI.

8.26.

La domanda per la licenza di sale pubbliche per biliardi ed altri giochi leciti, fermo il disposto dell'art.10 del T.U.L.P.S. modificato con legge 20 marzo 1965, n.507, e le relative norme del regolamento d'esecuzione (artt.194 e 195) deve essere redatta in conformità a quanto indicato nel precedente punto 8.6.

8.27.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva relativa al possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11,12 e 131 del T.U.L.P.S., resa e sottoscritta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni, qualora non venga prodotta la relativa certificazione;
- b) relazione descrittiva dei o dei locali e del tipo o dei tipi di biliardi e altre attrazioni ed il loro numero, da installare;
- c) copia del regolamento concernente il funzionamento di ciascun apparecchio o congegno;
- d) dichiarazione della ditta costruttrice indicante che l'apparecchio o congegno da essa prodotto è di puro trattamento e che non dà luogo a scommesse e non consente la vincita di alcun premio, neppure sotto forma del prolungamento o di ripetizione della partita;
- e) licenza di abitabilità o agibilità dell'edificio;
- f) nulla osta dell'Ufficial Sanitario prescritta dall'art.231 del T.U.L.S. n.1265/1934;
- g) certificato relativo alla "prevenzione incendi" rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

h) documento comprovante la disponibilità dell'immobile;

i) foglio o marca da bollo per la licenza.

I documenti di cui alle lettere e), f), g), h) ed i) possono anche essere presentati a seguito della comunicazione di accoglimento della domanda.

8.28.

Si intende per sala da biliardo uno o più locali in cui, allo scopo

di lucro, sono messi a disposizione dei clienti uno o più tipi di biliardi a stecche, a bocchette, ecc.. o vari tipi di biliardini, come ad esempio, quello denominato a Funghetti.

E' sala per altri giuochi leciti uno o più locali in cui sono messi a disposizione dei clienti mazzi di carte od apparecchi automatici o semi-automatici di puro trattamento.

Qualora siano osservate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza, possono essere consentite attività promiscue e cioè che, in uno o più locali, siano messi a disposizione dei clienti biliardi, carte da giuoco ed apparecchi di vario tipo, sempre di puro trattamento.

Inoltre, in luogo di una sala o di altro locale appositamente destinato, il giuoco di biliardo e gli altri giuochi leciti possono essere autorizzati anche negli esercizi pubblici la cui attività prevalente sia di diversa natura, come nel caso di esercizi per la somministrazione al pubblico di bevande, caffè, bar ecc..

8.29.

La licenza è rilasciata dal Sindaco, senza ulteriore istruttoria, quando, si tratti di esercizi in locali di nuova costruzione, appositamente costruiti per lo scopo, oppure preesistenti, ma appositamente, per lo scopo, adattati o ristrutturati con regolare concessione edilizia o con autorizzazione al cambio di destinazione d'uso, oppure quando la licenza ha carattere temporaneo non superiore a giorni quindici.

E' rilasciata dal Sindaco previo parere della Commissione Consiliare competente e, ove esistano, degli organi decentrati, quando si tratti di licenze per biliardi ed altri giuochi leciti in esercizi pubblici la cui attività prevalente sia di diversa natura o per licenze a carattere permanente o di durata superiore a giorni quindici in locali non destinati fin dall'origine a tale scopo.

8.30.

Ai fini del rilascio della licenza, si tiene conto della specie del locale in cui vengono collocati i biliardi e gli apparecchi o congegni da trattamento ovvero si intendono praticare altri giuochi leciti, della distanza da scuole, chiese, caserme, ospedali, ecc.., nonché dell'opportunità di limitare l'uso degli apparecchi o congegni in determinati orari per il rispetto della quiete pubblica e del riposo delle persone.

Possono anche essere imposte, nella licenza, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., prescrizioni particolari, fra cui il divieto della partecipazione ai giuochi dei minori di età e può disporsi la limitazione dell'orario di apertura dell'esercizio in armonia con l'orario di apertura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

8.31.

La licenza è valida fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio e si intende rinnovata automaticamente alla scadenza.

D - STABILIMENTI BALNEARI.

8.32.

La domanda per la licenza di stabilimenti di bagni pubblici sulla riva del mare o nelle acque interne, deve essere redatta in conformità a quanto indicato nel precedente punto 8.6.

In essa deve essere indicato il numero del personale adibito al salvataggio.

8.33.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva relativa al possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11;12, e 131 del T.U.L.P.S., resa e sottoscritta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni, qualora non venga prodotta la relativa certificazione;
- b) relazione concernente il numero delle cabine e delle attrezzature tanto per la balneazione, quanto per il salvataggio, nonché dei servizi igienici;
- c) atto di concessione demaniale di spazio dell'arenile o dello spazio di terreno sulla riva di un fiume o lago;
- d) licenza di abitabilità o agibilità della costruzione e delle installazioni fisse al suolo;
- e) documento comprovante la disponibilità dell'immobile, delle attrezzature e degli impianti d'esercizio;
- f) prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa;
- g) foglio o marca da bollo per la licenza.

I documenti di cui alle lettere d), e), f) e g) possono anche essere presentati a seguito della comunicazione di accoglimento della domanda.

8.34.

La licenza è rilasciata dal Sindaco, che, in merito, ha già acquisito il parere della Commissione Edilizia o per l'assetto del territorio e degli organi decentrati, ove esistono.

Peraltro, il rilascio della licenza è subordinato al controllo delle condizioni di sicurezza e solidità dei locali e delle attrezzature, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio Sanitario.

Gli organi suddetti accertano, in particolare, le condizioni igieniche, lo stato di costruzione, conservazione ed uso del complesso, il regolare funzionamento dei servizi, anche per quanto concerne l'uso delle cabine, degli ombrelloni e delle sedie, l'idoneità degli scarichi in conformità della legge 10 maggio 1976, n.319, in modo che non ne vengano inquinate le acque e l'arenile e sia scongiurato ogni pericolo per la salute pubblica, e indicano, anche, i mezzi di pronto soccorso di cui deve essere munito, come minimo, lo stabilimento.

Il Sindaco, su conforme parere o proposta degli organi di cui sopra, prescrive, ai termini dell'art.9 del T.U.L.P.S., il numero minimo dei bagnini addetti al salvataggio e quello dei natanti destinati esclusivamente al salvataggio, indicandone le caratteristiche distintive. Può, altresì, prescrivere che la zona di acque sicure sia delimitata con idoneo sistema.

Il numero dei bagnini abilitati al salvataggio non può essere inferiore a due unità.

8.35.

La licenza è valida fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio ed è rinnovata automaticamente mediante pagamento della tassa di concessione governativa entro il 31 gennaio di ogni anno.

E - RIMESSE DI AUTOVEICOLI, AUTONOLEGGIO, ECC...

8.36.

La domanda per esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero di locali di stallaggio e simili; di noleggiatori di autoveicoli con o senza conducente (esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente, i quali, invece, devono essere muniti del certificato d'iscrizione nel registro di cui all'art.121 del T.U.L.P.S. e della licenza prevista dal regolamento comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa), di motoveicoli, di vetture e di biciclette; di officine per la riparazione di autoveiture, autocarri, motocarri e motocicli e di officine di vetture, che facciamo anche rimessaggio, deve essere redatta in conformità a quanto indicato nel precedente punto 8.6.

In essa deve essere indicato, anche, il numero degli autoveicoli, motoveicoli o vetture da noleggiare o da custodire.

8.37.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva relativa al possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del T.U.L.P.S., resa e sottoscritta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni, qualora non venga prodotta la relativa certificazione;

b) pianta planimetrica del o dei locali;

c) licenza di abitabilità o agibilità dell'edificio;

d) parere dell'Ufficio Sanitario circa l'idoneità dei locali;

e) certificato relativo alla "prevenzione incendi" rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

f) documento comprovante la disponibilità dell'immobile;

g) registro delle operazioni giornaliere, regolarizzato ai fini fiscali, relativo alle generalità dei clienti ed alle caratteristiche dei mezzi ricoverati o noleggiati, per la vidimazione;

h) prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa;

i) foglio o marca da bollo per la licenza.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) possono anche essere presentati a seguito della comunicazione di accoglimento della domanda.

I noleggiatori di autoveiture tanto con conducente, quanto senza, sono tenuti a presentare con la domanda, o successivamente, al fini del rilascio della licenza, il certificato di collaudo dei singoli mezzi effettuato dal competente Ispettorato per la Motorizzazione Civile.

8.38.

I meccanici, i motoristi, i radiatoristi, i verniciatori, gli elettricisti, i carrozzeri ed altri artigiani, quando gestiscono un'officina, non sono soggetti alla licenza, se non esercitano, comunque, il noleggio o l'custodia degli autoveicoli, motocicli e vetture? Devono, però, munirsi del certificato di prevenzione incendi se usano apparecchiature per la saldatura autogena e hanno più di cinque dipendenti.

Il certificato di prevenzione incendi non è prescritto per l'attività di noleggio di biciclette.

8.39.

Con un'unica licenza può essere autorizzato l'esercizio di autorimessa e quello di noleggio di autoveicoli, di motocicli e di biciclette.

8.40.

L'attività del cosiddetto sistema dei viaggi "a lasciare", che consiste nella facoltà del cliente di lasciare l'auto noleggiata senza condurre nel luogo di destinazione, per essere recuperata a cura dell'impresa e, nuovamente, noleggiata nelle sedi delle proprie succursali, e che è svolta da imprenditori organizzati, necessita di licenza tanto del Comune dove trovasi la sede della ditta, quanto di quello di ogni sua succursale.

Però, per quanto concerne l'uso delle autovetture e sempre allo scopo di agevolare l'attività dei viaggi a "lasciare", il Comune, in cui ha sede principale la ditta, rilascia la licenza corredata dall'elenco di tutte le autovetture che l'impresa ha in dotazione in luogo e nelle sue succursali.

8.41.

E' ammesso che un'impresa si colleghi con aziende consimili, in modo che, nell'applicazione dell'attività di noleggio di autovetture con l'indicato sistema dei viaggi a lasciare, possano essere impiegati non solo gli automezzi di proprietà della stessa, ma anche quelli di altre imprese.

In tal caso, chi chiede la licenza, deve presentare, oltre la prova dell'avvenuto collegamento, anche un elenco, con l'esatta denominazione ed il relativo recapito, delle imprese con le quali intende effettuare lo scambio degli automezzi, elenco che, debitamente vistato, deve essere allegato alla licenza.

8.42.

E' in facoltà del Comune, in caso di insufficienza dei parcheggi pubblici, concedere l'esperto di tutti gli adempimenti preveduti dall'art. 196 del regolamento di P.S. in favore di quelle autorimesse che praticano il ricovero occasionale diurno di automezzi alle seguenti inderogabili condizioni:

a) destinazione di appositi spazi da indicarsi nella pianta planimetrica presentata a corredo della domanda, da delimitare con la apposizione di cartelli con scritta "parcheggio diurno". La superficie media di ingombro per il parcheggio in parola non può essere inferiore a mq. 12 per ogni autoveicolo;

b) uso di appositi scontrini con l'indicazione dell'ora di inizio del posteggio;

c) limitazione delle predette facilitazioni ai soli ricoveri occasionali effettuati durante l'orario espressamente stabilito per lo scopo.

Per accordare le menzionate facilitazioni per il ricovero diurno occorre, in ogni caso, il preventivo nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Di tali facilitazioni è fatta annotazione sulla licenza per l'esercizio di autorimessa e non è dovuta altra tassa di concessione governativa.

8.43.

La licenza è rilasciata dal Sindaco previo parere dell'Ufficiale Sanitario, dell'Ufficio Tecnico e del Comando dei Vigili Urbani o dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Sulla licenza è indicato il numero degli autoveicoli e dei motocicli che si possono ricoverare, e sulla licenza di autonoleggio sono riportate le targhe degli autoveicoli approvati.

Spetta alla Giunta Municipale concedere le facilitazioni di cui al punto 8.42. e disciplinare l'esercizio.

8.44.

La licenza è valida fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio ed è rinnovata automaticamente mediante il tempestivo pagamento della tassa di concessione governativa.

F - DISPOSIZIONI COMUNI.

8.45.

Tutte le licenze previste dall'art. 86 del T.U.L.P.S. sono contraddistinte con numerazione unica progressiva, quale risulta dall'annotazione in appositi registri da conservarsi ed aggiornarsi a cura dell'Ufficio Comunale del commercio, l'uno riguardante gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; l'altro riguardante le altre attività.

A tale ufficio è demandato, anche, lo svolgimento dell'istruttoria delle pratiche d'intesa, ove occorra, con gli organi della Polizia Municipale.

8.46.

Del rilascio della licenza deve essere data comunicazione al Prefetto.

Per il diniego del provvedimento, che deve essere adeguatamente motivato e notificato all'interessato, è necessario acquisire in atti il preventivo parere del Prefetto stesso.

8.47.

L'omessa rinnovazione del certificato di prevenzione incendi comporta la sospensione dell'efficacia della licenza o, nei casi di particolare gravità, la revoca.

La licenza può essere, in ogni momento, sospesa o revocata dal Sindaco, per abuso del titolare o per ragioni d'ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Si osservano, in merito, anche le norme di cui agli artt. 99 e 100 del T.U.L.P.S. e 189 del relativo regolamento d'esecuzione.

Il provvedimento di sospensione o revoca deve essere adeguatamente motivato e notificato all'interessato e di esso è data comunicazione al Prefetto.

Quando vi sia motivata richiesta del Prefetto, la licenza deve essere sospesa annullata o revocata.

8.48.

Salvo che non si tratti di ragioni contingibili e d'urgenza o di motivata richiesta del Prefetto, il provvedimento di sospensione, annullamento o revoca della licenza deve essere preceduto da atto di diffida, da notificarsi all'interessato, con la comminatoria del successivo provvedimento.

8.49.

Per gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la licenza è revocata anche quando ricorra una delle fattispecie di cui all'art. 31 della legge 11 giugno 1971, n. 426; ai fini della revoca per sospensione dell'attività, valgono i termini previsti dal citato art. 31, anziché quelli indicati nell'art. 99 del T.U.L.P.S. (art. 6 legge 14 ottobre 1974, n. 524).

8.50.

Per gli esercizi in genere vigono i seguenti divieti generali e particolari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti delle pertinenti attività od imposti con l'autorizzazione di polizia.

A) Obblighi di tutti gli esercenti:

non dare inizio all'attività che si intende svolgere e, quindi, non aprire l'esercizio prima del rilascio dell'autorizzazione che ha efficacia dalla data in cui è concessa;

gestire l'esercizio personalmente, o a mezzo del rappresentante, dal momento, però, in cui la nomina di costui sia stata approvata;

osservare i divieti e le limitazioni generali e particolari concernenti l'attività esercitata e le prescrizioni eventualmente imposte ai termini dell'art. 9 del T.U.L.P.S.;

osservare scrupolosamente le disposizioni legislative concernenti le condizioni igienico-sanitarie dell'esercizio;

munirsi del libretto personale sanitario e curare che ne siano muniti i lavoratori dipendenti;

tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'1°

imbrunire alla chiusura;

osservare la chiusura obbligatoria, a turno, degli esercizi pubblici, per un giorno la settimana;

osservare l'obbligo dell'esposizione, nell'esercizio, del cartello indicante il giorno di chiusura nella settimana;

non rifiutare, senza un legittimo motivo, le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo;

esporre nel locale dell'esercizio in modo visibile al pubblico, la licenza e la tariffa dei prezzi;
non trasferire il proprio esercizio in altro locale o ampliarlo o modificarlo senza autorizzazione;
avvisare il Sindaco della chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ad otto giorni e indicare i motivi;
curare la tempestiva rinnovazione annuale della licenza mediante il pagamento degli oneri fiscali.

B) Gli esercenti autorizzati ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande hanno i seguenti altri obblighi:
attivare l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio della licenza;

indipendentemente dall'obbligo di comunicare la chiusura prolungata del proprio esercizio al sindaco, non sospendere per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio;

comunicare al Sindaco l'avvenuta cancellazione dal registro dei commercianti;

offrirne in vendita le bevande analcoliche nelle confezioni originali del produttore;

non adibire l'esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai;

non adibire i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche, anche se si tratta di locali nei quali la vendita al minuto e il consumo delle bevande alcoliche non sono prestazione unica ed essenziale dell'esercizio in relazione al disposto della legge 17 novembre 1967, n. 977;

non corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcoliche di qualsiasi specie;

non somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora;

non fabbricare, importare nello Stato e, quindi, nell'esercizio, né vendere o tenere in deposito per la vendita il liquore denominato in commercio "assenzio", salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie; sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono in fuso di assenzio come sostanza aromatica;

provvedere che le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande superalcoliche, che si trovano nell'esercizio per la vendita al minuto, portino all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta "contiene alcool in quantità superiore al 21 per cento del volume";

tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande superalcoliche che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi;

ottenere l'assenso dal sindaco per il trasferimento, in altro locale nello stesso Comune e nella stessa frazione, di uno spaccio di bevande alcoliche. L'assenso deve essere chiesto preventivamente anche in caso di ampliamento o di trasformazione o di cambiamento della specie dell'esercizio;

non somministrare bevande alcoliche a un minore degli anni 16 o a persona che appaia affetta da malattia mentale o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità;

non somministrare bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza;

non opporsi a che le autorità di P.S. e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, prelevino campioni nei modi e nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia. Il prelevamento è limitato a due bottiglie che contengono ciascuna non meno di un quarto della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità richiedente.

C) I gestori di alberghi, ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed anche i conduttori di ostelli per la gioventù e campeggi di cui all'art. 60 D.P.R. n. 616, sono tenuti, oltre a quanto è detto nelle precedenti lettere A) e B), ad osservare quanto appresso:

tenere esposta in modo ben visibile nell'esercizio la tabella dei prezzi praticati per le bevande analcoliche e alcoliche e quelli per i pasti comprensivi del servizio e degli eventuali altri oneri;

somministrare l'eventuale pasto a prezzo fisso turistico, ponendo all'esterno dell'esercizio l'apposita tabella di riconoscimento e integrando il menù di piatti tradizionali e di specialità gastronomiche, sicché il relativo menù offra utili orientamenti alla clientela;

in tutti i ristoranti, trattorie, ecc., nella lista vivande non possono essere scritte le voci "s.g." e "s.q.", cioè secondo grandezza e secondo quantità per i piatti di carne e di pesce. E' consentito eccezionalmente per tali piatti fare riferimento al peso della carne o del pesce richiesto dal cliente.

D) I titolari ed i loro rappresentanti di alberghi, locande e pensioni, oltre alle prescrizioni generali di cui al precedente paragrafo 8, come si è accennato, ed alle lettere A) e B), sono obbligati:

ad esporre, in luogo ben visibile, nell'ufficio di ricevimento o dove si paga il conto, l'elenco completo delle camere di cui l'esercizio dispone e il prezzo di ciascuna; nonché a tenere in ciascuna camera il cartello del prezzo e dei servizi (R.D.L. 24 ottobre 1935, n.2049);

a tenere affissa, in modo visibile, nel vestibolo o nelle sale di convegno, la trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese e tedesca, degli artt. 142,143,144,148,149 della legge e 261,263,264,265 del regolamento di P.S., concernenti il soggiorno e gli obblighi relativi degli stranieri (art. 266 di detto regolamento);

a curare, in ogni tempo, la massima pulizia dei mobili e dei locali;

a curare, a richiesta del cliente straniero, la presentazione all'autorità locale di P.S. della dichiarazione di soggiorno della quale è parola nell'art. 142 della legge di P.S. La dichiarazione deve essere firmata dallo straniero e munita degli estremi del documento di identificazione? L'eserciente deve trasmettere, nello stesso giorno, all'autorità predetta, la dichiarazione ricevuta, che consegna immediatamente all'interessato;

a tenere presente che l'esercizio dell'industria alberghiera è vincolato, oltre all'esecuzione delle ordinarie ripuliture quotidiane e periodiche, alla esecuzione di una ripulitura generale e radicale accompagnata da accurata disinfezione e dalla distruzione di insetti, da farsi almeno una volta all'anno. Le cenmate opere di ripulitura, nonché di disinfezione o di distruzione degli insetti, generali o parziali, dovranno, altresì, essere eseguite ogni qualvolta ne venga riconosciuta la necessità (art. 16 R.D. 24 maggio 1925, n.1102);

a fornire la biancheria di bucato ad ogni nuovo ospite e ricambiaria a brevi periodi (art. 8 del precitato R.D. n.1102);

ad esibire il registro di alloggio ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di polizia;

a fare denuncia immediata all'ufficio locale di igiene, per gli accertamenti ed i provvedimenti del caso, di qualsiasi infermità degli ospiti e del personale di servizio, che dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa.

E) Negli esercizi in cui sono consentiti i giuochi leciti, i titolari e loro rappresentanti devono provvedere a quanto appresso:

tenere esposta in luogo visibile nell'esercizio la tabella vidimata dal Sindaco, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli che l'Autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse; tenere esposta in luogo visibile della sala di biliardo la relativa tariffa;

vigilare perché non abbia luogo scommessa (art.195, regolamento di P.S.);

non consentire che giuochino minori degli anni 18 se tale prescrizione sia stata imposta nella licenza;

non tenere né tollerare che nell'esercizio si facciano giuochi non d'azzardo, ma vietati dall'Autorità.

F) Gli esercenti di autorimesse, i noleggiatori di autoveicoli, di motocicli e di biciclette sono obbligati a quanto appresso:

iscrivere nell'apposito registro le operazioni giornalieri; notificare entro dodici ore all'autorità di P.S., mediante la consegna delle schede singole, il ricovero degli autoveicoli e motocicli; per il ricovero di autoveicoli e di motocicli a carattere occasionale, che è limitato dalle ore 8 alle ore 21, destinare appositi spazi dell'esercizio, delimitandoli con cartelli portanti la scritta "parcheggio diurno";

destinare e delimitare a metri quadrati dodici la superficie media d'ingombro di ciascun autoveicolo;

tenere in efficienza i mezzi antincendi;

esibire il registro ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di polizia.

N. 9 - LICENZA DI AGIBILITA' PER TEATRI O LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

Legislazione: Art.80 del T.U.L.P.S. - Artt.141 e 145 del Reg. d'esecuzione del T.U.L.P.S. - D.L. 3 maggio 1948, n.534, artt.21 e 22 - Legge 29 dicembre 1949, n.958 - Art. 681 C.P.

blico, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica le condizioni di sicurezza dell'edificio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi richiede la licenza.

Sono a carico del conduttore non solo le spese per il primo sopralluogo della commissione suddetta, ma anche quelle concernenti le ispezioni straordinarie tanto disposte d'ufficio, quanto richieste dall'interessato.

9.2.

Ferma rimanendo la disciplina vigente circa l'autorizzazione occorrente per la costruzione, modificazione o trasformazione di immobili da destinarsi a teatri, cinematografi o a spettacoli misti, di cui al R.D.L. 10 settembre 1936, n.1946, R.D.L. 20 dicembre 1937, n.2643, legge 29 dicembre 1949, n.958 e legge 4 novembre 1965, n.1213 e relativi regolamenti di attuazione, e per l'approvazione dei relativi progetti e quelle particolari vigenti per gli impianti sportivi, il controllo e collaudo di idoneità e sicurezza dei locali ed impianti è effettuato dalla commissione tecnica provinciale prevista dall'art.141 del regolamento d'esecuzione al T.U.L.P.S., salva la particolare disciplina prevista dalla legge n.1213/1965 sopra citata per le arene estive, cinema parrocchiali ed a passo ridotto.

9.3.

Alla commissione comunale di cui all'art. 142, comma secondo, del regolamento di P.S. è demandato, invece, l'accertamento di idoneità e sicurezza dei locali ed impianti da adibirsi occasionalmente e temporaneamente a pubbliche rappresentazioni o trattamenti.

9.4.

La domanda diretta ad ottenere la licenza di agibilità, da redigersi su carta legale, deve contenere:

- a) le generalità complete, il domicilio o la residenza del richiedente;
- b) l'indicazione del numero di codice fiscale dello stesso;
- c) l'indicazione del locale od impianto e sua ubicazione ed eventuale classificazione.

9.5.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) atto dimostrante l'autorizzazione ad assumere la titolarità della licenza, quando questa venga richiesta nell'interesse e per conto di società o ente collettivo;
 - b) copia del provvedimento di approvazione del progetto, ove si tratti di locali per teatri o cinematografi od impianti sportivi a carattere permanente;
 - c) planimetria del locale o dei locali per rappresentazioni, trattamenti od altri pubblici spettacoli da darsi occasionalmente o temporaneamente, con relazione descrittiva delle caratteristiche e delle misure adottate per la sicurezza, l'incolumità, l'igiene e sanità pubblica;
 - d) certificato prevenzione incendi;
 - e) foglio o marca da bollo per la licenza, che può, anche essere prodotto a seguito della comunicazione di accoglimento della domanda.
- Compete al sindaco richiedere e promuovere il sopralluogo della Commissione Provinciale e di quella Comunale, a seconda della rispettiva competenza.

9.6.

La licenza è concessa esclusivamente al nome del proprietario dell'immobile o di chi legalmente lo rappresenta.

Essa non sostituisce e non è sostituita dalla eventuale licenza prevista dal T.U. delle leggi sanitarie.

Di essa viene fatta annotazione nell'apposito registro di cui al punto 5.11. tenuto a cura dell'Ufficio Di Polizia Municipale cui spetta provvedere all'istruttoria della pratica.

9.7.

Del rilascio della licenza deve essere data comunicazione al Prefetto.

Per il diniego del provvedimento, che deve essere adeguatamente motivato e notificato, è necessario acquisire in atti il preventivo parere del Prefetto stesso.

9.8.

La licenza può essere, in ogni momento, sospesa o revocata dal Sindaco, quando vengano a mancare le condizioni di idoneità e sicurezza dei locali ed impianti, previo accertamento della Commissione tecnica di cui

al punto 9.2. Del provvedimento adottato è data comunicazione al Prefetto.
Salvo che non si tratti di ragioni contingibili o d'urgenza, il provvedimento suddetto deve essere preceduto da atto di diffida, da notificarsi All'interessato, con la comminatoria del successivo provvedimento.
Quando vi sia motivata richiesta del Prefetto, la licenza deve essere sospesa, annullata o revocata.

N.10 - REGOLAMENTI PER LA SICUREZZA NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

Legislazione: Art. 84 del T.U.L.P.S.

10.1.

Nelle licenze d'esercizio dei locali di pubblico spettacolo devono essere riportate, anche mediante disciplinare allegato, le seguenti prescrizioni per la sicurezza dei locali stessi:

- 1) curare che siano tenuti in piena efficienza e per tutta la durata degli spettacoli, estintori in numero adeguato alle dimensioni del locale, secondo le indicazioni del Comando dei Vigili del Fuoco;
- 2) curare che siano tenuti accesi in permanenza e per tutta la durata degli spettacoli i prescritti lumi di sicurezza, con fiamma protetta;
- 3) non vendere biglietti in numero superiore a quello dei posti a sedere effettivamente esistenti e stabiliti per i singoli settori;
- 4) curare che durante lo gli spettacoli siano tenute sgombrè le corsie ed i passaggi laterali ai posti a sedere e le vie d'uscita e di sicurezza del locale;
- 5) curare che le porte di sicurezza siano sempre tenute in modo che si possano facilmente aprire in caso di bisogno con semplice spinta;
- 6) vigilare che sia rigorosamente osservato l'obbligo del divieto di fumare di cui alla legge 11 novembre 1976, n.584, oltre che nelle sale cinematografiche, nella cabina di proiezione;
- 7) servirsi di operatore cinematografico dichiarato idoneo dalla Commissione tecnica provinciale prevista dall'art.141 del regolamento di P.S.
- 8) durante le rappresentazioni, il concessionario dovrà trovarsi nella sala, od, in caso di sua assenza, un suo rappresentante ed un conveniente numero di maschere per disciplinare l'ingresso degli spettatori e per curare l'apertura delle porte, nonché l'osservanza delle disposizioni sopra indicate;
- 9) non apportare al locale ed agli impianti alcuna modificazione o trasformazione;
- 10) tenere sotto costante osservazione, a mezzo di tecnico, tutte le strutture del locale, allo scopo di controllarne lo stato di conservazione e di sicurezza.

10.2.

Il Sindaco potrà imporre prescrizioni particolari, in relazione alle indicazioni che l'apposita commissione tecnica avrà dettato in sede di collaudo od ispezione o controllo del locale.

N.11.- LICENZE DI ESERCIZIO DI ARTE TIPOGRAFICA, LITOGRAFICA E QUALUNQUE ARTE DI STAMPA O DI RIPRODUZIONE MECCANICA O CHIMICA IN MOLTEPLICI ESEMPLARI.

Legislazione: Art.111 del T.U.L.P.S. - Artt.197,199 Reg. d'esecuzione del T.U.L.P.S. - Art.662 C.P.

11.1.

È soggetto a licenza del Comune l'esercizio, sia in sede fissa che girovago, dell'arte tipografica, litografica o di un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica o elettromagnetica in molteplici esemplari, ai sensi degli artt. 111 del T.U.L.P.S. e 197 del relativo regolamento d'esecuzione.

11.2.

Non rientra tra le attività soggette a licenza del Comune l'esercizio, in sede fissa o girovago, dell'arte fotografica, mentre vi è compresa l'apertura e l'esercizio di copisteria, di fotoriproduzione, ecc..

11.3.

Per ogni singola attività indicata negli articoli sopra citati, occorre apposita licenza e, ove con un'unica licenza si autorizzi l'esercizio da parte della stessa persona e nello stesso locale di attività distinte e separate, che non siano complementari o sussidiarie, è dovuta la tassa di concessione governativa per ogni distinta e separata attività.

11.4.

La domanda, da presentarsi su carta legale, deve contenere:

- a) le generalità complete, il domicilio o la residenza del richiedente;
- b) l'indicazione del numero di codice fiscale dello stesso;
- c) l'indicazione dell'attività che intende svolgere;
- d) l'indicazione e l'ubicazione del locale dove tale attività deve essere svolta;
- e) l'indicazione del cognome e nome del direttore tecnico, ove sia persona diversa dal titolare dell'azienda.

11.5.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) relazione descrittiva del locale, con annessa pianta planimetrica regolarizzata al bollo e sottoscritta da tecnico iscritto all'albo professionale, nella quale siano, anche, indicati l'ubicazione, le dimensioni ed i tipi delle attrezzature e dei macchinari, nonché i servizi e gli impianti igienici;
- b) dichiarazione concernente la disponibilità del locale;
- c) atto dimostrante l'eventuale autorizzazione ad assumere la titolarità della licenza, quando questa venga richiesta nell'interesse e per conto di società od altro ente collettivo;
- d) licenza di agibilità del locale;
- e) certificato di idoneità sanitaria del locale ai fini propri della attività da svolgere, anche in funzione della tutela sanitaria dei lavoratori;
- f) certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- g) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa.

I documenti di cui alla lettera c) e successive, possono anche essere prodotti a seguito della comunicazione di accoglimento della domanda.

11.6.

La licenza è rilasciata dal Sindaco, sentiti i pareri degli Uffici Sanitario, Tecnico e di Polizia Municipale.

Quando si tratti di attività avente caratteristiche di impresa industriale o artigianale o di esercizio di arte rumorosa od incomoda, dovrà essere accertata, dall'Ufficio Tecnico e da quello di Polizia Municipale, la conformità dell'insediamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché della sua ubicazione ai fini della salvaguardia della quiete pubblica, secondo le norme del vigente regolamento di polizia urbana (Art. 66 T.U.L.P.S.).

11.7.

La licenza è distinta con un numero progressivo e sarà annotata in apposito registro da conservarsi ed aggiornarsi a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale, cui è attribuita, anche, l'istruttoria della pratica.

11.8.

La licenza ha validità di un anno dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile mediante tempestivo pagamento della tassa di concessione governativa, la cui ricevuta deve essere esibita al competente Ufficio Comunale, per l'annotazione nell'apposito registro.

La rinnovazione decorre dal giorno successivo a quello della scadenza della licenza.

11.9.

Chi ottiene la licenza di fotografo ambulante non deve munirsi del certificato di iscrizione nel registro di cui all'art.121 del T.U.L.P.S.

Inoltre la licenza di fotografo ambulante è esente da tassa di concessione governativa: però il titolare è ugualmente tenuto a chiedere la validazione annuale.

I fotografi che esercitano la loro attività professionale alle dipendenze di ditte munite di licenza a termine dell'art.111 del T.U.L.P.S., non devono provvedersi in proprio di alcuna licenza di polizia, in quanto, per essi, rispondono le ditte committenti. E', tuttavia, prescritto che tali operatori siano muniti di apposito attestato della ditta da cui dipendono, vidimato dal Questore.

11.10.

Del rilascio della licenza deve essere data comunicazione al Prefetto.

Per il diniego del provvedimento, che deve essere motivato e notificato all'interessato, è necessario acquisire in atti:

Parere del Prefetto stesso.

11.11.

La licenza può essere, in ogni momento, sospesa d'acco, per abuso del titolare o per ragioni d'ordine pubblica sicurezza.

Il provvedimento di sospensione o revoca è notificato e deve essere adeguatamente motivato circa le cause e di esso è data comunicazione al Prefetto.

Salvo che non si tratti di ragioni contingibili e straordinarie, il provvedimento deve essere preceduto da atto di convocazione all'interessato, con la comunicatoria del successo.

11.12.

Quando vi sia motivata richiesta del Prefetto, l'attività deve essere sospesa, annullata o revocata.

N.12 - PROVVEDIMENTI SUI RICORSI RELATIVI ALLE DETERMINAZIONI E L'ESERCIZIO DI MANIFATTURE, FABBRICHE E DEPOSITI INSALUBRI E PERICOLOSE.

Legislazione: Artt. 64, 65, 67 del T.U.L.P.S. - Art. 216 del T.U.L.P.S. - Art. 216 del T.U.L.P.S. - D.M. 23 dicembre 1934, n. 1265.

12.1.

Contro i provvedimenti emessi dal Sindaco in materia di esercizio di manifatture, depositi o di materie insalubri o pericolose, emessi tanto a norma del T.U.L.P.S., quanto nell'art. 216 del T.U. delle leggi del 1934, n. 1265, in relazione all'elenco e classificazione delle manifatture approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1934, n. 1265, in relazione all'elenco e classificazione con decreto ministeriale 29 marzo 1977, ed in base ai regolamenti comunali di igiene, regolamento edilizio e urbanistici, è ammesso ricorso al Consiglio Comunale.

12.2.

Il ricorso deve essere presentato in carta da bollo e dell'avvenuta notifica ed eventuali terzi interessati.

12.3.

Il Consiglio Comunale deciderà in merito entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso, sentiti i pareri della Commissione di igiene e sanità. L'ufficio di competenza è quello di competenza.

regolamento d'esecuzione approvato con D.M. 15 gennaio 1977 (G.U. n.40 del 12 febbraio 1977), i cittadini stranieri non appartenenti a Paesi della Comunità economica Europea, non possono esercitare, senza licenza del Comune, nemmeno in occasione di feste, fiere e mercati od altre pubbliche riunioni, il mestiere ambulante di cenciaiolò, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino libero esercente, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, istrascarpe e mestieri analoghi.

13.2.

Sono pure considerati appartenenti ai mestieri girovaghi gli espositori di gabinetti ottici, i burattinai, gli esercenti di gioiastre, i chiromani, ecc...

13.3.

La domanda per ottenere la licenza deve essere presentata su carta legale e deve contenere:

- a) le generalità complete, il domicilio o la residenza del richiedente;
- b) la nazionalità;
- c) il numero di codice fiscale;
- d) l'indicazione del mestiere;
- e) gli estremi del documento di identificazione.

13.4.

Alla domanda stessa devono essere uniti i seguenti documenti:

- a) la dichiarazione di soggiorno rilasciata "a scopo di lavoro";
- b) la domanda di iscrizione (vedasi successivo punto 14.44.) o il certificato di iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. che è valido per tutto il territorio della Repubblica e che deve essere presentato dall'interessato ai Sindaci del Comune che esso percorre, ai fini di eventuali particolari limitazioni e divieti che essi intendano porre all'esercizio del mestiere, in rapporto a condizioni di tempo e di ambiente. Tale validità per tutto il territorio della Repubblica è esclusa, quando il mestiere girovago debba essere esercitato, ad esempio, nell'ambito dei porti, sulla riva del mare, nell'ambito delle stazioni ferroviarie, tramviarie e autostradali, per cui l'interessato è tenuto a munirsi, anche, dell'autorizzazione dell'autorità o del concessionario del servizio pubblico in detti luoghi;
- c) foglio o marca da bollo per la licenza.

I documenti di cui alle lettere b) e c) possono essere prodotti anche a seguito della comunicazione di accoglimento della domanda.

13.5.

La licenza è rilasciata dal Sindaco del Comune di domicilio o residenza, previa istruttoria dell'Ufficio di Polizia Municipale, cui è demandato l'accertamento dei requisiti oggettivi.

Essa ha la durata indicata nel provvedimento ed è soggetta a rinnovazione.

Di essa è fatta annotazione nel registro dei mestieri girovaghi di cui al successivo numero 14.

La domanda di rinnovazione deve essere presentata prima della scadenza del provvedimento, unitamente alla dichiarazione di soggiorno rilasciata "a scopo di lavoro".

La rinnovazione decorre dal giorno successivo a quello della scadenza ed ha luogo mediante vidimazione dell'atto originario, con indicazione del nuovo periodo di validità.

13.6.

Del rilascio della licenza deve essere data comunicazione al Prefetto.

Per il diniego del provvedimento, che deve essere motivato e notificato all'interessato, è necessario acquisire in atti il preventivo parere del Prefetto stesso.

13.7.

La licenza può essere, in ogni momento, sospesa o revocata dal Sindaco, per abuso del titolare o per ragioni d'ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Il provvedimento di sospensione o revoca è notificato all'interessato e deve essere adeguatamente motivato circa le cause che ne hanno dato luogo e di esso è data comunicazione al Prefetto.

Salvo che non si tratti di ragioni contingibili o d'urgenza, il provvedimento suddetto deve essere preceduto da atto di diffida, da notificarsi all'interessato, con la comminatoria del successivo provvedimento,

13.8.

Quando vi sia motivata richiesta del Prefetto, la licenza deve essere sospesa, annullata o revocata.

N.14 - REGISTRAZIONE DEI MESTIERI GIROVAGHI.

Legislazione: Artt.37,87,121,122,125 del T.U.L.P.S. - Artt.224,233 del reg. d'esecuzione del T.U.L.P.S. - Legge 19 maggio 1976, n.398 - Art. 669 C.P.

14.1.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1976, n.398, sul commercio ambulante, sono ora soggetti all'iscrizione nel registro di cui all'art.121 del T.U.L.P.S. soltanto coloro che esercitano in forma girovaga i seguenti mestieri ed attività:

cenciaio;
saltimbanco;
cantante;
suonatore;
servitore di piazza;
cocchiere;
conduttore di autoveicoli di piazza;
barcaiolo;
lustrascarpe;
facchino libero esercente;

analoghi mestieri fra cui quello di custode volontario o posteggiatore di automezzi su aree pubbliche e quello di accompagnatore di albergo.

All'iscrizione nel registro sono soggetti anche i barcaioli e i conducenti di chiatte, pontoni, navicelle da diporto e simili, che esercitano, il loro mestiere nei porti, nelle rade, nei canali e fossi navigabili sottoposti all'autorità marittima (capitaneria o ispettorato di porto o quella all'uopo preposta dalla Regione nell'esercizio delle funzioni trasferite ex art. 97 del D.P.R. n.616/1977), nonché gli autoleggiatori da rimessa, proprietari di un unico veicolo se conducenti diretti.

Sono pure considerati appartenenti a mestieri girovaghi gli espositori di gabinetti ottici, i barattinai, gli esercenti di gioiastre, i chiromani, ecc...

Non sono, invece, soggetti all'obbligo di iscrizione i conduttori di autoveicoli, cocchieri, barcaioli, mulattieri ed i facchini che hanno un rapporto di lavoro subordinato con determinati istituti o imprese o agenzie o enti pubblici o con privati.

Si osservano, comunque, in merito, le norme di cui agli artt.37,87 e 125 del T.U.L.P.S. e 224 e seguenti del relativo regolamento d'esecuzione.

14.2.

Per i facchini liberi esercenti si applicano, altresì, le disposizioni della legge 3 maggio 1955, n.407, in virtù della quale, dall'apposita commissione provinciale, con sede presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro, è determinato periodicamente il numero delle persone che possono esercitare l'attività di libero facchinaggio nel territorio di ciascun Comune.

Pertanto, non possono essere iscritte nel registro persone in numero superiore a quello determinato dalla suddetta commissione.

14.3.

I minori degli anni 16 non possono essere addetti a mestieri ambulanti neppure come aiutanti del titolare della licenza, salvo casi particolari stabiliti dalla legge sul lavoro degli adolescenti e dei fanciulli (legge 17 ottobre 1967, n.977 e successive modificazioni) e con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

14.4.

La domanda per ottenere l'iscrizione deve essere prodotta su carta legale e deve contenere:

- a) le generalità complete, il domicilio o la residenza;
- b) la nazionalità;
- c) l'indicazione del numero di codice fiscale;
- d) l'indicazione del mestiere che si intende svolgere;
- e) gli estremi del documento di identificazione.

Il cittadino straniero non appartenente ad un Paese della Comunità Europea economica deve indicare, anche, gli estremi della dichiarazione di soggiorno rilasciata "a scopo di lavoro".

Alla domanda deve essere allegata una marca da bollo per il rilascio del certificato, nonché la documentazione comprovante l'assolvimento del-

l'obbligo dell'istruzione dei figli, resa anche mediante dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4 gennaio 1968, n.15.

14.5.

Compete al Sindaco disporre per l'iscrizione e rilasciare il relativo certificato, tramite l'Ufficio di Polizia Municipale, cui spetta la tenuta e l'aggiornamento del registro e l'istruttoria delle pratiche.

14.6.

L'iscrizione può essere negata nei casi previsti dagli artt.232 e 233 del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.

14.7.

Il certificato che abilita ai mestieri girovaghi non autorizza lo esercizio di attività soggette ad altre autorizzazioni di polizia.

14.8.

Il certificato di iscrizione ha validità di un anno dalla data del rilascio ed è soggetto a rinnovazione.

La domanda di rinnovazione deve essere presentata prima della scadenza.

La rinnovazione decorre dal giorno successivo a quello della scadenza ed ha luogo mediante annotazione nel registro e validazione del certificato.

E' fatto salvo quanto stabilito per le licenze temporanee agli stranieri di cui al numero (3) che precede.

14.9.

Salvo che non sia diversamente stabilito nei singoli casi, come, ad esempio, nell'ambito dei porti, sulla riva del mare e nell'ambito delle stazioni ferroviarie, tramviarie e autostradali, per cui l'esercente il mestiere girovago è tenuto a munirsi anche della prescritta autorizzazione dell'autorità o del concessionario del servizio pubblico in detti luoghi, il certificato d'iscrizione è valido per tutto il territorio della Repubblica.

Esso deve essere presentato, però, per il visto, al Sindaco del Comune che si percorrono per esercitarvi la specifica attività, i quali possono imporre limitazioni e divieti in rapporto a condizioni di tempo e di ambiente.

14.10.

Del provvedimento d'iscrizione deve essere data comunicazione al Prefetto.

Per il diniego del provvedimento, che deve essere motivato e notificato all'interessato, è necessario acquisire in atti il preventivo parere del Prefetto stesso.

14.11.

L'iscrizione può essere, in ogni momento, sospesa o revocata dal Sindaco, per abuso del titolare o per ragioni d'ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Il provvedimento di sospensione o revoca è notificato all'interessato e deve essere adeguatamente motivato circa le cause che ne hanno dato luogo e di esso è data comunicazione al Prefetto.

Salvo che non si tratti di ragioni contingibili o d'urgenza, il provvedimento suddetto deve essere preceduto da atto di diffida da notificarsi all'interessato, con la comminatoria del successivo provvedimento.

14.12.

Quando vi sia motivata richiesta del Prefetto, l'iscrizione e il relativo certificato devono essere sospesi annullati o revocati.

N.15 - LICENZE PER RACCOLTA DI FONDI ED OGGETTI, COLLETTE O QUESTUE.

Legislazione: Artt.17,156 del T.U.L.P.S. - Artt.285 e 286 del Reg. d'esecuzione del T.U.L.P.S. - Art.2 legge 27 maggio 1929, n.810 - Art.4 R.D. 28 febbraio 1930, n.289 contenente norme di attuazione della legge 24 giugno 1929, n.1259.

15.1.

Per effettuare raccolta di fondi ed oggetti, collette o questue, occorre apposita licenzadel Comune.

La licenza può essere concessa solo nei limiti e per le finalità indicati negli artt. 156 del T.U.L.P.S. e 285 e 286 del regolamento d'esecuzione.

Non sono soggette a licenza le collette all'interno e all'ingresso degli edifici destinati al culto, organizzati dalle Autorità ecclesiastiche o dai ministri dei culti ammessi nello Stato.

15.2.

La domanda deve essere presentata su carta legale e deve contenere:

a) le generalità complete, la nazionalità, il domicilio o la residenza e la professione del richiedente;

b) l'indicazione del piano della questua o della raccolta e la sua durata;

c) l'indicazione della destinazione dei fondi o degli oggetti da raccogliere;

d) le generalità delle persone che ne sono incaricate, con gli estremi dei relativi documenti di identificazione.

Alla domanda devono essere uniti fogli o marche da bollo in numero occorrente per la stesura della licenza e per il rilascio delle autorizzazioni o tessere alle persone incaricate.

15.3.

In nessun caso le questue o collette possono farsi per mezzo di persone di età minore o di non buona condotta morale e civile.

15.4.

La licenza è rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria sul conto del richiedente e degli incaricati, nonché sulla richiesta da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Essa è valida per il tempo, le modalità e le finalità indicate nel provvedimento.

15.5.

Del rilascio della licenza deve essere data comunicazione al Prefetto.

Per il diniego del provvedimento, che deve essere motivato e notificato all'interessato, è necessario acquisire in atti il preventivo parere del Prefetto stesso.

15.6.

La licenza può essere, in ogni momento, a spesa e revocata dal Sindaco, per abuso del titolare o per ragioni d'ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Il provvedimento di sospensione o revoca è notificato all'interessato e deve essere adeguatamente motivato circa le cause che ne hanno dato luogo e di esso è data comunicazione al Prefetto.

Ove possibile, il provvedimento suddetto deve essere preceduto da atto di diffida, da notificarsi all'interessato, con la comminatoria del successivo provvedimento.

15.7.

Quando vi sia motivata richiesta del Prefetto, la licenza deve essere sospesa, annullata o revocata.

N.16 - PROVVEDIMENTI PER ASSISTENZA AD INABILI SENZA MEZZI DI SUSSISTENZA.

Legislazione: Artt.154,155 del T.U.L.P.S. - Artt.277,284 del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S. - Artt.433 cod. civ. -

Artt.670 e 671 C.F. - D.P.R. 15 gennaio 1972, n.9 art.

1 lett. d) - Artt.22,23,26 del D.P.R. n.616/1977.

16.1.

Premesso che a norma della lettera d) dell'art.1 del D.F.R. 15 gennaio 1972, n.9, fa carico alle Regioni il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.154 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.743, e all'uopo segnalati dall'autorità locale di pubblica sicurezza agli organi regionali, incombe al Sindaco l'obbligo di segnalare i nominativi delle persone suddette alla Regione territorialmente competente in relazione al Comune nel quale esse hanno o conservano il domicilio di soccorso.

16.2.

Per l'accertamento dell'inabilità, per la diffida agli eventuali obbligati agli alimenti e in condizioni

in parte, e la trasmissione di copia dell'atto di diffida al Procuratore della Repubblica in caso di inadempienza, ed in genere per ogni atto procedurale riguardante l'assistenza agli inabili privi di mezzi di sussistenza ed il loro ricovero ai fini del mantenimento, si applicano le norme di cui agli artt. 154 e 155 del T.U.L.P.S. e da 277 a 284 del regolamento di esecuzione, intendendosi attribuite al Sindaco anche tutte quelle funzioni che erano proprie del Prefetto.

16.3.

Nei casi d'urgenza, il Sindaco disporrà, con motivata ordinanza, i necessari provvedimenti, ivi compresi l'eventuale ricovero dell'inabile.

Relativamente agli istituti od enti di ricovero tenuti alla erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza, si applicano le norme regiolari sull'assistenza pubblica. In difetto e fino al trasferimento ai comuni delle funzioni, del personale e dei beni delle I.F.A.B., i ricoveri saranno disposti presso istituti in conformità degli statuti propri degli Enti esistenti nel Comune o tenuti a svolgere la propria attività con competenza territoriale estesa anche all'ambito del Comune.

Copia dell'ordinanza è trasmessa, mediante lettera raccomandata con A.R. alla Regione cui graveranno le spese di mantenimento, per i provvedimenti di propria competenza, ed è notificata, per l'esecuzione, all'intressato e all'Istituto di ricovero.

16.4.

Potranno, dal Comune, essere adottate anche misure di erogazione di buoni viveri, contributi in denaro od in vestiario od in altre forme, in relazione all'assunzione delle attribuzioni proprie dell'E.C.A., secondo quanto previsto dal comma nono dell'art.25 del D.P.R. n.616/1977, nei modi e nelle forme che saranno determinate con l'assunzione delle attribuzioni stesse.

16.5.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente numero, il Sindaco si avvarrà dell'apposito Ufficio Comunale cui sono affidati i servizi di Sicurezza Sociale o di assistenza e beneficenza pubblica, nonché, per gli accertamenti di rito, dell'Ufficio Sanitario e dell'Ufficio di Polizia Municipale.

N.17 - LICENZA DI ISCRIZIONE PER PORTIERI E CUSTODI.

Legislazione: Art.62 del T.U.L.P.S. - Artt.112,113,114 del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S.

17.1.

Sono tenuti all'obbligo di iscrizione in apposito registro: i portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario, quanto se dati in affitto o disabitati;

i portieri o custodi degli alberghi, pensioni o locande di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere; anche se disabitati, dei locali di pubblico trattamento o di pubblico spettacolo, nonché di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;

le persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei caprioli, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura;

coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone della sua famiglia;

Sono, altresì, considerati portieri, coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.

17.2.

L'obbligo suddetto si riferisce ai custodi ed ai portieri a funzione pubblica e non a quelli a funzione esclusivamente privata che tutelano, cioè, la proprietà del cittadino "uti singulus", come, ad esempio, con la custodia temporanea o momentanea di un appartamento.

Sono, altresì, esenti dall'iscrizione i custodi che hanno un rapporto d'impiego con una pubblica Amministrazione.

17.3.

La domanda d'iscrizione deve essere presentata al Comune su carta legale e deve contenere:

a) le complete generalità, la nazionalità, il domicilio o la residenza ed il numero di codice fiscale del richiedente;

b) l'oggetto della domanda: se portierato o custodia;
c) l'indicazione dell'immobile, con la via e il numero civico, e del proprietario o possessore.

Alla domanda deve essere allegato un foglio o marca da bollo da applicare sul certificato, nonché la carta d'identità o altro documento equipollente, che sarà restituito dopo aver preso nota dei suoi estremi.

Tali documenti possono essere prodotti anche a seguito della comunicazione di accoglimento della domanda di iscrizione.

17.4.

Compete al Sindaco disporre l'iscrizione e rilasciare il relativo certificato, tramite l'ufficio di Polizia Municipale, cui spetta la tenuta e l'aggiornamento del registro e l'istruttoria delle pratiche.

17.5.

Il provvedimento d'iscrizione è discrezionale e tiene conto dell'idoneità morale ed intellettuale e delle condizioni fisiche del richiedente, in modo da accertare che questi è in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi alla consumazione di azioni delittuose.

17.6.

L'iscrizione è rifiutata o revocata a chi non risulti di buona condotta o sia sformato di documento d'identità.

Dell'avvenuta iscrizione viene rilasciato certificato.

17.7.

Il certificato ha validità di un anno dalla data dell'avvenuta registrazione, ed è soggetto a rinnovazione.

La domanda di rinnovazione deve essere presentata prima della scadenza.

La rinnovazione decorre dal giorno successivo a quello della scadenza ed ha luogo mediante annotazione nel registro e vidimazione del certificato.

17.8.

Del provvedimento d'iscrizione deve essere data comunicazione al Prefetto.

Per il diniego del provvedimento, che deve essere motivato e notificato all'interessato, è necessario acquisire in atti il preventivo parere del Prefetto stesso.

17.9.

L'iscrizione può essere, in ogni momento, sospesa o revocata dal Sindaco, per abuso del titolare o per ragioni d'ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Il provvedimento di sospensione o revoca è notificato all'interessato e deve essere adeguatamente motivato circa le cause che ne hanno dato luogo e di esse è data comunicazione al Prefetto.

Ove possibile, il provvedimento suddetto deve essere preceduto da atto di diffida, da notificarsi all'interessato, con la comminatoria del successivo provvedimento.

17.10.

Quando vi sia motivata richiesta del Prefetto, l'iscrizione e il relativo certificato devono essere sospesi, annullati o revocati.

M.18 - DICHIARAZIONE DI COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE.

Legislazione: Artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. - Artt. 237 e 242 del Reg. d'esecuzione del T.U.L.P.S. - Art. 706 C.P.

18.1.

Si intendono per "cose antiche" i beni che abbiano un interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico o anche di semplice collezione, esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risale ad oltre cinquanta anni dal momento in cui sono posti in vendita.

Sono compresi gli antichi manoscritti, gli incunabili, le incisioni rare, i codici, le stampe, i francobolli e gli oggetti numismatici, gli autografi e i documenti che possono interessare lo Stato.

18.2. sono "cose usate" gli altri beni mobili o i residui di essi che, pur essendo stati utilizzati per l'uso per cui erano stati creati o portandone le tracce o pur avendo subito trasformazioni, hanno, tuttora, un valore economico tale da renderli commerciabili, ivi compresi i libri usati non antichi, gli autoveicoli fuori uso e loro parti, i rottami di ferro e di altri metalli.

18.3. A seguito dell'entrata in vigore della legge 20 novembre 1971, n.1052, recante norme penali sulla contraffazione ed alterazione di opere d'arte e che disciplina l'esercizio di attività di vendita al pubblico o di esposizione, a fine di commercio, di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico ed archeologico, assimilando all'esercizio di commercio al dettaglio e subordinandolo all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n.426, l'obbligo della dichiarazione prevista dall'art.126 del T.U.L.P.S. è applicabile soltanto al commercio di cose usate ed alle gallerie di opere d'arte, nelle quali si procede, eventualmente, alla vendita con attività di mediazione.

18.4. La dichiarazione, da presentarsi in duplice esemplare, di cui uno in carta da bollo, deve contenere:

- a) le complete generalità, la nazionalità, il domicilio o la residenza ed il numero di codice fiscale del dichiarante;
- b) l'indicazione dell'attività che si intende svolgere;
- c) l'indicazione della sede dove l'attività deve essere svolta.

18.5.

Alla dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico nei confronti dei figli di cui al comma primo dell'art.12 del T.U.L.P.S., oppure dichiarazione sostitutiva resa e sottoscritta a norma della legge 4 gennaio 1968, n.15;
- b) registro delle operazioni giornaliera, regolarizzato al bollo, per la vidimazione.

Il documento di cui alla lettera b) può essere prodotto anche a seguito della comunicazione di presa d'atto della dichiarazione, che rimane condizionata alla produzione del documento stesso.

18.6. Della dichiarazione prende atto il Sindaco, mediante apposita annotazione sull'esemplare bollato, e riferirsi all'interessato, con la specificazione dell'attività da esercitare.

18.7. E' demandata all'Ufficio Commercio, d'intesa con l'Ufficio di Polizia Municipale, l'istruttoria delle relative pratiche e la loro conservazione.

18.8. La dichiarazione ha carattere permanente, mentre la sua presa d'atto ha validità di un anno ed è soggetta a rinnovazione mediante vidimazione annuale da richiedersi prima della scadenza.

La rinnovazione decorre dal giorno successivo a quello della scadenza.

18.9. In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.

18.10. La presa d'atto della dichiarazione è o può essere ricusata a chi si trovi nelle condizioni previste dall'art.11 del T.U.L.P.S. ovvero non sia capace di obbligarsi.

Per gli stranieri appartenenti a Paesi della Comunità Europea economica non è richiesto il preventivo nulla osta del Ministero dell'Interno; è sufficiente che ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive volute dalla legge.

18.11. Del diniego della presa d'atto deve darsi notifica all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

18.12. Nel registro delle operazioni giornaliera, bollato e vistato dal Sindaco o, per sua delega, dal Amministratore dell'Ufficio Commercio o di Polizia Municipale, devono essere annotati, di seguito e senza spazi in bianco: il cognome, il nome e il domicilio dei venditori e dei compratori; la data dell'operazione; la specie della merce comprata o venduta; il prezzo pattuito. Deve essere accertata l'identità degli acquirenti e dei venditori mediante l'esibizione della carta d'identità o di altro documento equipollente, nonché la provenienza degli oggetti offerti per l'acquisto.